

XL.

TORNATA DI SABATO 21 DICEMBRE 1929

ANNO VIII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDICE

	Pag.		Pag.
Congedi	1602	Istituzione di una Regia stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti all'abbruttamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione	1616
Disegno di legge (<i>Annunzio di presentazione</i>):		Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi	1619
Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2107, sulle espropriazioni occorse per le strade militari e per i danni di guerra	1602	Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1926.	1620
Petizioni	1602	Rinvio di discussione di un disegno di legge:	
Risposte scritte ad interrogazioni (<i>Annunzio</i>)	1602	Disposizioni per la produzione ed il commercio degli oli commestibili	1619
Disegno di legge (<i>Discussione</i>):		MARESCALCHI, <i>sottosegretario</i>	1619
Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada	1614	Disegni di legge (<i>Votazione segreta</i>):	
MANARESI, <i>sottosegretario</i>	1614	Riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni	1660
Disegno di legge (<i>Seguito e fine della discussione</i>):		Approvazione dei seguenti Atti internazionali fra l'Italia e la Repubblica turca:	
Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni	1626	a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926;	
BENNI	1626	b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie firmata in Roma il 10 agosto 1926	1660
COSTAMAGNA, <i>relatore</i>	1632	Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada	1660
BOTTAI, <i>ministro</i>	1632-44 1647-53-60	Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena	1661
ROTIGLIANO	1653		
Disegni di legge (<i>Approvazione</i>):			
Approvazione dei seguenti Atti internazionali fra l'Italia e la Repubblica turca:			
a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926;			
b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie firmata in Roma il 10 agosto 1926.	1603		
Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena	1616		

Istituzione di una Regia stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti allo abburattamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione	1661
Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi	1661
Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1926.	1661
Auguri al Presidente:	
GEREMICCA	1662
PRESIDENTE	1662
Interrogazioni ed interpellanza (Annunzio)	
	1662
Proroga dei lavori parlamentari:	
PRESIDENTE	1663

La seduta comincia alle 16.

PELLIZZARI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Steiner, di giorni 1; Stame, di 1; Caccese, di 1; per motivi di salute, gli onorevoli: Mantovani, di giorni 1; Carusi, di 1; Pescione, di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Teruzzi, di giorni 1; Verdi, di 1; Donzelli, di 1; Parolari, di 1; Marquet, di 1; Mazza de' Piccioli, di 1; Puppini, di 1.

(Sono concessi).

Annunzio di presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha presentato alla Presidenza della Camera il seguente disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1929, n. 2107 sulle espropriazioni occorse per le strade militari e per i danni di guerra (421).

Sarà stampato, distribuito e inviato alla Giunta generale del bilancio.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Sottosegretari di Stato hanno trasmesso le risposte scritte alle interrogazioni dei deputati: Perna, Mariotti, Milani.

Saranno pubblicate, a norma del regolamento, nel resoconto stenografico della seduta di oggi (1).

Petizioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la relazione della Commissione permanente su un elenco di sette petizioni: (Doc. IX, n. 1).

La prima è quella n. 7420 con la quale il signor Francesco Riccio Tabassi, padre del defunto militare Salvatore, morto in guerra, chiede, in seguito alle mutate sue condizioni economiche e di salute, che gli sia liquidato l'assegno di guerra, che gli spettava e al quale aveva a suo tempo rinunciato a beneficio dell'Erario.

La Commissione conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La seconda petizione è quella n. 7421, con la quale il signor Maurizio Martinasco, legionario fiumano, già capo infermiere nella Regia marina, esonerato dal servizio, ripresenta una petizione, con la quale chiede di essere ammesso al beneficio di pensione, in applicazione del Regio decreto 8 novembre 1924, n. 1960, riferentesi ai sottufficiali selezionati.

La Commissione conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La terza petizione è quella n. 7422, con la quale il capitano marittimo Gaetano Massone, già comandante di piroscampo, chiede che siano disposte opportune indagini per l'accertamento dei fatti e delle circostanze, per le quali ricevette ordine di sbarco, a suo dire ingiustificato.

La Commissione conclude proponendo l'invio di questa petizione al Ministero delle

(1) Vedi allegato in fine.

comunicazioni. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La quarta petizione è quella n. 7423 con la quale il farmacista Luigi Mininni ripresenta una petizione con la quale invoca una disposizione legislativa che assoggetti ad una tassa di bollo e registro i programmi delle festività religiose, civili e del lavoro, stabilendosi che tali programmi siano dai Comitati promotori redatti a mezzo di notaio.

La Commissione conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La quinta petizione è quella n. 7424 con la quale il signor Alfredo Jodice fa voti che la Camera voglia prendere in considerazione alcune sue proposte sul trattamento di pensione per gli impiegati degli enti pubblici.

La Commissione conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La sesta petizione è quella n. 7425 con la quale il signor Mario Simonetti, tenente colonnello dei Reali carabinieri a riposo, ritenendosi ingiustamente gravato, chiede la sua cancellazione dal ruolo dell'imposta patrimoniale e la restituzione delle annualità pagate.

La Commissione conclude proponendo il passaggio all'ordine del giorno. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

La settima petizione è quella n. 7426 con la quale il dottor Giuseppe Jodice, sottotenente di complemento di fanteria, ritenendo che il rigetto della domanda da lui presentata per la nomina a vice pretore sia ingiustificata, fa voti per un nuovo esame della domanda stessa.

La Commissione conclude proponendo l'invio di questa petizione al ministro della giustizia. Pongo a partito le conclusioni della Commissione.

(Sono approvate).

Approvazione del disegno di legge: Appro-

vazione dei seguenti Atti internazionali fra l'Italia e la Repubblica Turca:

a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926;

b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata in Roma il 10 agosto 1926.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dei seguenti Atti internazionali fra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca: a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926; b) Convenzione concernente la protezione giuridica e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata in Roma il 10 agosto 1926.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 309-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

« Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti atti internazionali tra il Regno d'Italia e la Repubblica Turca;

a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926.

b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, firmata in Roma il 10 agosto 1926.

Si dia lettura del Trattato e della Convenzione che fanno parte integrale dell'articolo.

PELLIZZARI, *segretario*, legge:

TRAITÉ ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE CONCERNANT L'EXTRADITION.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE et le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE, desireux de régler les questions qui ont trait à l'extradition des malfaiteurs et de conclure une traité à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, *Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

Son Excellence SUAD BEY, *son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;*

LESQUELS, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

ART. 1.

Les Hautes parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement, sur demande, les individus qui, se trouvant sur le territoire de la Partie requise, sont poursuivis ou condamnés comme auteurs ou complices par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour un des délits indiqués par l'article suivant.

ART. 2.

L'engagement, dont il est question à l'article précédent, concerne les délits communs à l'exception de ceux qui sont visés par l'article 4, pour lesquels a été appliquée une peine restrictive de la liberté personnelle non inférieure à six mois, ou pour lesquels, selon la loi de l'Etat requérant, peut être appliquée une peine restrictive de la liberté personnelle non inférieure à un an. Le fait doit être punissable selon les lois de l'Etat requérant et de l'Etat requis.

L'extradition sera également accordée pour la tentative ou pour un acte préparatoire, en tant que pour la tentative ou pour l'acte préparatoire à été ou peut être appliquée une peine restrictive de la liberté personnelle non inférieure respectivement à six mois ou à un an.

ART. 3.

Les Hautes Parties Contractantes n'extradent pas leurs propres sujets.

ART. 4.

L'extradition ne sera pas accordée:

- 1) pour les infractions prévues exclusivement dans les lois sur la presse;
- 2) pour les infractions d'ordre exclusivement militaire, lorsque le fait ne serait pas autrement punissable que par les lois militaires;
- 3) pour les délits politiques ou connexes à de tels délits, sauf le cas où le délit commun connexe au délit politique soit tellement grave qu'il constitue le délit principal. Ne sera pas réputé de nature politique l'attentat contre la vie du chef d'Etat, ou d'un membre de sa famille, ou bien contre le vie du chef du Gouvernement. Ne seront non plus réputés faits politiques les délits anarchistes.

Dans les cas prévus dans les numéros précédents, toute appréciation sur la nature des faits est exclusivement réservée aux autorités de l'Etat requis.

ART. 5.

Chacune des deux Hautes Parties Contractantes s'engage à ne pas accorder à un Etat tiers l'extradition des sujets de l'autre Partie qui sont poursuivis ou condamnés pour un des délits indiqués par l'article précédent.

ART. 6.

L'extradition n'aura pas lieu si, d'après une procédure pour le même fait devant les autorités de la Partie requise, le prévenu a été mis hors de cause, ou si la procédure a abouti à un jugement définitif.

ART. 7.

L'extradition peut être refusée:

1) si les autorités de l'Etat requis sont, d'après les lois de celui-ci, compétentes à juger le délit;

2) si le fait a été commis sur le territoire d'un Etat tiers, et les lois de la Partie requise n'admettent pas la poursuite pour un pareil fait commis à l'étranger;

3) si d'après les lois de la Partie requise, le fait incriminé ou la peine prononcée est considéré comme prescrit, au moment où la demande d'extradition a été présentée.

Si les renseignements fournis par les pièces produites ne suffisent pas pour prendre une décision d'après les lois de la Partie requise, ils seront complétés sur demande.

ART. 8.

La demande d'extradition devra être présentée par la voie diplomatique. Seront produits simultanément avec la demande d'extradition, un mandat d'arrêt judiciaire émis contre l'individu réclamé ou le jugement prononcé contre lui. En tant que le fait incriminé et ses circonstances ne ressortent pas clairement des susdites pièces, la Partie requérante y ajoutera un document judiciaire contenant les indications nécessaires. Si le texte des articles du Code pénal qui doivent être appliqués n'est pas cité in extenso, on joindra à la demande une copie conforme à ce texte. En cas de doute sur l'identité de l'individu, les preuves en seront fournies.

Les pièces à produire seront dressées dans la forme prescrite par les lois de la Partie requérante. Elles devront, sauf entente contraire, être légalisées par l'agent diplomatique et accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise, certifiée conforme par l'agent diplomatique de la Partie requérante ou par un traducteur assermenté de la Partie requise.

ART. 9.

Dès que la demande d'extradition aura été faite et si l'extradition ne paraît pas *a priori* inadmissible, il conviendra de prendre immédiatement les mesures nécessaires pour l'assurer. La personne arrêtée devra être détenue jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'extradition, et au cas où l'extradition serait accordée, jusqu'à son exécution, à moins que la demande ne soit retirée par voie diplomatique. Si pour découvrir une personne à arrêter, il est besoin de saisir des envois postaux ou des télégrammes, ou d'obtenir des renseignements sur leur expédition et sur leur contenu, il y aura lieu de prendre d'office les mesures nécessaires conformément à la législation de la partie requise.

ART. 10.

L'individu dont l'extradition sera requise devra être arrêté provisoirement avant que la demande d'extradition ait été présentée, si l'arrestation provisoire en est demandée et à moins que l'extradition ne paraisse *a priori* inadmissible. La demande d'arrestation provisoire sera présentée par la voie diplomatique ou adressée directement aux autorités de l'autre Partie compétentes pour l'arrestation, par le consul compétent *ratione loci* de la Partie requérante.

L'arrestation provisoire aura également lieu lorsqu'un individu a été, à la demande des autorités compétentes de l'une des Parties, l'objet d'un mandat d'arrêt publié suivant les formes prescrites, dans l'organe officiel de l'autre Partie, et aura été découvert sur le territoire de cette dernière Partie.

En cas d'urgence on pourra accorder l'arrêt provisoire à la suite d'une déclaration, même par télégraphe, de l'existence d'un jugement de condamnation ou d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte équivalent au mandat, qui devra indiquer la nature et la gravité du fait imputé et les dispositions de la loi pénale appliquées ou applicables.

L'individu arrêté provisoirement sera remis en liberté si la demande d'extradition n'a pas été présentée dans un délai de deux mois après l'arrestation, le jour de l'arrestation non compris.

ART. 11.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou s'il est condamné par les autorités de la Partie requise, pour un autre fait que celui pour lequel l'extradition est demandée, l'extradition, sans préjudice de la décision à prendre immédiatement à l'égard de la demande, pourra être différée jusqu'à ce que la procédure pénale soit terminée et que la peine prononcée soit exécutée ou remise.

ART. 12.

1. — Lorsque plusieurs Etats ont présenté des demandes d'extradition, dont l'une émane de l'Etat duquel l'individu poursuivi est sujet, l'extradition sera accordée au Gouvernement de ce dernier Etat.

2. — Lorsque l'individu poursuivi n'est sujet d'aucun des Etats requérants, ou si l'Etat, duquel l'individu poursuivi est sujet, renonce à demander l'extradition, celle-ci sera accordée à l'Etat sur le territoire duquel a été commis le délit qui, d'après la loi de la Partie requise, doit être considéré comme le plus grave.

3. — Lorsque plusieurs délits ont la même gravité, l'extradition sera accordée à l'Etat qui le premier aura demandé l'extradition à la Partie requise.

ART. 13.

En cas de procédure en cours devant les autorités de la Partie requise pour un autre motif que celui d'une infraction aux lois pénales et entraînant la comparution forcée ou la détention de l'individu réclamé, l'extradition pourra être différée jusqu'à ce que la procédure soit terminée ou que la détention ait pris fin.

En dehors de ces cas, le fait que l'extradition empêcherait l'individu réclamé d'exécuter des obligations qu'il aurait contractées sur le territoire de la Partie requise, ne pourra être opposé comme une fin de non-recevoir à l'extradition. Toutefois les droits des intéressés sont réservés et ceux-ci auront la faculté de les faire valoir judiciairement par la voie diplomatique.

ART. 14.

Si l'extradition est accordée, l'individu à extradier, s'il doit être transporté par terre hors du territoire de la Partie requise, sera amené au point-frontière, fixé par un accord préalable avec l'Etat tiers qui se charge du transit, dès que la réception y sera assurée. Si le transport doit s'effectuer par mer, l'extradé sera amené au port de la Partie requise où l'embarquement doit avoir lieu.

Si l'Etat requérant ne pourvoit pas, pour ce qui concerne, à l'exécution de l'extradition dans le délai de deux mois à partir du jour de la notification de la concession de l'extradition, l'individu dont il a demandé l'extradition est remis en liberté.

ART. 15.

Les dispositions prévues pour l'extradition aux articles d'1 à 7, et 13, s'appliquent à l'extradition par voie de transit des individus qui sont extradés à l'une des Parties Contractantes,

par un Etat tiers ou qui sont à réextrader ou à extrader à cet Etat à travers le territoire de l'autre Partie, ainsi qu'au transit par mer et par navire de cette Partie.

L'extradition par voie de transit sera effectuée par les autorités de la Partie requise par la voie qui lui convient le mieux.

ART. 16.

Les objets trouvés en possession de l'individu lors de l'arrestation seront saisis.

Les objets saisis seront remis, lors de l'extradition, simultanément avec l'individu, à moins que les droits des tiers ne s'y opposent. Il en sera de même des objets reçus avec un individu à extrader par voie de transit. Cette remise se fera, même si l'individu à extrader ne peut être livré, soit par suite de sa mort, soit par une autre raison personnelle à l'individu.

ART. 17.

L'extradé ne pourra être poursuivi, puni ou extradé à un Etat tiers, à raison d'une infraction commise antérieurement à l'extradition, que si l'extradition a été accordée pour cette infraction ou que si la Partie requise donne son consentement à la poursuite ou à la condamnation.

Si l'appréciation juridique des faits pour lesquels l'extradition a eu lieu, sur la base des pièces présentées avec la demande, se modifie dans le cours de la procédure à tel point qu'on puisse mettre en doute que la nouvelle appréciation justifie la demande d'extradition, la procédure ne pourra être continuée qu'avec le consentement de la Partie requise.

Si, dans le cas de l'alinéa 1, l'individu extradé déclare qu'il consent à la continuation de la poursuite et à sa condamnation ou, dans le cas de l'alinéa 2, qu'il consent à la continuation de la procédure, le consentement de la Partie requise pourra être demandé en ajoutant à cette demande la communication de cette déclaration. Si dans ce dernier cas, la Partie requise ne donne pas son consentement, ou si pareille déclaration n'a pas été communiquée, la demande de consentement devra être présentée avec la même formalité que la demande d'extradition elle-même, et elle pourra être refusée pour les mêmes raisons que l'extradition elle-même.

ART. 18.

Les limitations de la poursuite ou de la condamnation de l'individu extradé prévues à l'article précédent, n'ont pas lieu, si l'individu extradé n'a pas quitté le territoire de l'autre Partie dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, ou s'il y revient, ou s'il est extradé de nouveau après avoir quitté le susdit territoire ou si l'individu extradé avant sa première extradition a déclaré aux autorités compétentes de la partie requise qu'il consent à être extradé avant l'accomplissement de la formalité de l'extradition, et si la Partie requise en fait communication à la Partie requérante.

ART. 19.

Les frais d'arrestation, de détention et d'entretien de l'individu dont l'extradition ou l'arrestation provisoire aura été demandée et les frais de transport de l'individu à la station frontière d'un Etat tiers désigné pour sa réception ou jusqu'à son embarquement, sont à la charge de la Partie requise. Il en est de même des frais de saisie et de conservation des objets saisis au moment de l'arrestation et des frais d'expédition des objets à remettre avec l'individu réclamé.

S'il s'agit d'une extradition par voie de transit, les frais de détention, d'entretien et de transport de l'individu et ceux de transport des objets qui seront remis avec lui, seront remboursés par la Partie requérante.

ART. 20.

Le présent traité sera ratifié et les ratifications seront échangées à Angora, aussitôt que possible.

ART. 21.

Le présent traité entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur six mois après le jour de la dénonciation de la part d'une des Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé le présent traité et l'ont muni de leurs sceaux.

Fait à Rome, le 19 juin 1926, en deux exemplaires, dont un sera remis à chacun des Etats signataires:

Pour l'Italie:
(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

Pour la Turquie:
(L. S.) SUAD.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri
GRANDI.

CONVENTION ENTRE LE ROYAUME D'ITALIE ET LA RÉPUBLIQUE TURQUE, CONCERNANT LA PROTECTION JUDICIAIRE ET L'ASSISTANCE RÉCIPROQUE DES AUTORITÉS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET PÉNALE ET L'EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE et le PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE, désireux de régler les questions qui ont trait à la protection judiciaire et à l'assistance réciproque des autorités judiciaires en matière civile et pénale et à l'exécution des décisions judiciaires, et de conclure une convention à cet effet, ont nommé pour leurs plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Son Excellence BENITO MUSSOLINI, *Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre des Affaires Etrangères;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE:

Son Excellence SUAD BEY, *son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;*

LESQUELS, ayant vérifié leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, ont convenu de ce qui suit:

PARTIE I^{ère}.

**PROTECTION JUDICIAIRE ET ASSISTANCE RÉCIPROQUE
DES AUTORITÉS JUDICIAIRES EN MATIÈRE CIVILE ET PÉNALE.**

CHAPITRE PREMIER. — *Protection légale.*

ART. 1.

Les sujets de chacune des Hautes Parties Contractantes jouiront sur le territoire de l'autre du même traitement que les nationaux, en ce qui concerne la protection légale et judiciaire de leurs personnes et de leurs biens. Ils auront à cet effet libre accès aux tribunaux et pourront ester en justice aux mêmes conditions et avec les mêmes formalités que les nationaux.

ART. 2.

Les sujets de l'une des Parties Contractantes seront admis sur le territoire de l'autre Partie aux bénéfices de l'assistance gratuite dans les mêmes conditions que les sujets de cette dernière Partie.

ART. 3.

Dans le cas de l'article 2, le certificat d'indigence doit être délivré ou la déclaration d'indigence être reçue par les autorités de la résidence habituelle du requérant, ou, à défaut d'une telle résidence, par les autorités de sa résidence actuelle. Si ces dernières autorités n'appartiennent à aucune des Parties et ne délivrent pas ou ne reçoivent pas des certificats ou des déclarations de cette nature, il suffira d'un certificat délivré ou d'une déclaration reçue par l'agent diplomatique ou par un consul de la Partie dont relève le requérant.

Si le requérant réside dans le pays où la demande d'assistance judiciaire est formée, les informations nécessaires pourront être prises auprès des autorités du pays auquel il appartient.

Si le requérant ne réside pas dans le pays dans lequel la demande est faite, le certificat d'indigence sera légalisé sans frais par un agent diplomatique ou consulaire du pays dans lequel il doit être présenté.

L'autorité compétente à délivrer le certificat d'indigence pourra prendre des renseignements sur les conditions économiques du requérant auprès des autorités de l'autre Partie Contractante.

L'autorité chargée de statuer sur la demande d'assistance gratuite aura, dans les limites de ses attributions, le droit de contrôler les certificats et les renseignements qui lui seront fournis.

ART. 4.

La partie à laquelle a été accordé le droit des indigents par l'autorité compétente d'une des Parties Contractantes jouit de ce bénéfice aussi dans tous les actes de procédure se référant à la même cause, devant les autorités judiciaires de l'autre Partie Contractante.

ART. 5.

Les condamnations aux frais et dépenses du procès prononcées dans l'un des Etats Contractants contre le demandeur ou l'intervenant sujet de l'autre Partie Contractante seront, sur demande faite par voie diplomatique ou présentée directement par la partie intéressée, rendues gratuitement exécutoires par l'autorité compétente dans l'autre Etat Contractant.

La même règle s'applique aux décisions judiciaires par lesquelles le montant des frais du procès est fixé ultérieurement.

ART. 6.

Les décisions relatives aux frais et dépenses seront déclarées exécutoires sans que les parties soient entendues, mais sauf recours ultérieur de la partie condamnée conformément à la législation du pays où l'exécution est poursuivie.

L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'exécution se bornera à examiner:

- 1) si, d'après la loi du pays où la condamnation a été prononcée, l'expédition de la décision réunit les conditions nécessaires à son authenticité;
- 2) si, d'après la même loi, la décision est passée en force de chose jugée.

Pour satisfaire aux conditions prescrites par l'alinéa 2, numéros 1 et 2, il suffira d'une déclaration de l'autorité compétente de l'Etat requérant constatant que la décision est passée en force de chose jugée

La compétence de cette autorité sera certifiée par le Ministère de la justice de l'Etat requérant.

CHAPITRE II.

Assistance réciproque des autorités judiciaires.

ART. 7.

Les autorités judiciaires des Hautes Parties Contractantes correspondront entre elles par l'entremise du Ministère des affaires étrangères des Etats respectifs pour tout ce qui concerne les notifications des actes et la transmission de commissions rogatoires en matière civile, commerciale et pénale.

ART. 8.

Les pièces à signifier, les commissions rogatoires et les dispositifs de la décision prévue à l'article 6 devront être accompagnés d'une traduction dans la langue de la Partie requise, certifiée conforme par l'agent diplomatique ou consulaire de la Partie requérante ou par un traducteur assermenté de la Partie requise.

Remarque: En cas d'impossibilité de traduction dans la langue de la Partie requise la traduction des dites pièces peut être faite en français, sans constituer un précédent.

ART. 9.

On donnera exécution aux significations et aux commissions rogatoires en conformité des lois du pays requis.

Cependant les significations en matière civile et commerciale pourront être exécutées sur demande dans une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit contraire aux lois de l'Etat requis.

Sous la même condition aussi, les commissions rogatoires en matière civile et commerciale pourront être exécutées sur demande de l'autorité requérante dans une forme spéciale.

L'autorité requérante, si elle en fait la demande, sera informée de la date et du lieu dans lequel on procédera à l'exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées soient à même d'y assister.

ART. 10.

Les actes qui prouvent les significations et l'exécution des commissions rogatoires seront transmis par voie diplomatique.

ART. 11.

L'exécution d'une signification et d'une commission rogatoire ne pourra être refusée que:

- 1) si l'authenticité du document n'est pas établie;
- 2) si dans l'Etat requis l'exécution de la signification et de la commission rogatoire ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire;
- 3) si l'Etat sur le territoire duquel l'exécution devrait avoir lieu la juge de nature à porter atteinte à l'ordre public ou au droit public intérieur.

En cas d'incompétence de l'autorité requise, la commission rogatoire sera transmise d'office à l'autorité judiciaire compétente du même Etat, suivant les règles établies par la législation de celui-ci.

ART. 12.

L'exécution des significations et des commissions rogatoires en matière civile et commerciale ne pourra donner lieu au paiement de taxes ou de frais de quelque nature que ce soit.

Toutefois l'Etat requis aura le droit d'exiger, de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux témoins et aux experts, ainsi que les frais occasionnés par l'intervention

d'un officier ministériel rendue nécessaire par le fait que les témoins n'ont pas comparu volontairement, ou des frais résultant de l'application éventuelle d'une forme spéciale d'exécution des significations ou des commissions rogatoires.

ART. 13.

En matière pénale, l'assistance comprend la signification de tout acte de procédure ou de jugement et les commissions rogatoire aux fins d'audition de prévenus, de témoins ou d'experts, ainsi qu'aux fins de constatation sur les lieux de perquisition, de saisie ou de tout autre acte d'instruction.

L'autorité judiciaire pourra aussi demander par commission rogatoire à l'autre autorité judiciaire la communication des pièces à conviction ou les documents qui se trouvent en possession des autorités de l'Etat requis en s'engageant à les restituer dans le plus bref délai possible.

On donnera suite à la demande, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent.

ART. 14.

Si pour un procès pénal est rendue nécessaire la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert, l'acte de citation de l'autorité judiciaire sera transmis par la voie diplomatique et sera notifié par les soins de l'Etat requis, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent. Ces autorités demanderont à la personne citée si elle est disposée à se conformer à la décision. Les frais pour la comparution seront à la charge de l'Etat requérant.

L'acte de citation devra indiquer la somme qui sera payée à titre de frais de voyage et de séjour, ainsi que le montant de l'anticipation sur la somme totale que l'Etat requis pourra faire au témoin ou à l'expert, quitte à se faire rembourser par l'Etat requérant.

Le témoin ou l'expert, quelle que soit sa nationalité, qui voudra comparaître devant l'autorité judiciaire de l'Etat requérant, ne pourra être poursuivi ou arrêté ni pour faits et condamnations antérieurs, ni à aucun titre pour participation aux faits qui forment l'objet du procès dans lequel a été ordonné son témoignage ou son expertise, pendant le temps nécessaire à cet effet et à rejoindre son pays.

Si l'individu duquel on demande la comparution est détenu par l'autre Etat, on pourra demander à celui-ci sa remise provisoire, quitte à le renvoyer dans le plus bref délai possible. Dans ce cas aussi le consentement de cet individu sera nécessaire s'il n'est pas sujet de l'Etat requérant.

ART. 15.

Les frais de l'assistance en matière pénale seront à la charge de la Partie requise, en tant qu'ils se sont produits dans son territoire. Il en sera de même pour les frais de retour des individus et des objets qui ont été remis provisoirement.

Les frais occasionnés par l'exécution des expertises seront à la charge de l'Etat requérant.

ART. 16.

Si un sujet d'une des Hautes Parties Contractantes est condamné pour délit puni de peine restrictive de la liberté personnelle dans le territoire de l'autre Partie, celle-ci s'engage à communiquer, dans un délai de six mois à compter de la date de la chose jugée, l'extrait de la décision à l'autorité judiciaire du pays auquel appartient le condamné.

ART. 17.

L'assistance pourra être refusée si l'infraction faisant l'objet des poursuites n'est qu'une contravention d'après les lois de l'une des deux Parties, ou ne serait pas punissable d'après les lois de la Partie requise, ainsi que s'il s'agit d'un délit pour lequel n'est pas admise l'extradition, ou si la Partie requise estime qu'il ne peut être donné suite à la demande sans porter atteinte à sa sûreté, ou s'il s'agit de la poursuite d'un sujet de Partie requise qui ne se trouve pas sur le territoire de la Partie requérante.

La signification d'une citation pourra être refusée si la citation menace le prévenu, en cas de non-comparution, d'être l'objet d'un mandat d'amener ou d'arrêt, ou si la citation d'un témoin ou d'un expert fait prévoir les conséquences légales de la non-comparution, consistant en une peine ou une imposition des frais ou bien en un mandat d'amener ou d'arrêt.

CHAPITRE III.

Disposition finale.

ART. 18.

Chaque Partie Contractante, sur requête d'une autorité judiciaire de l'autre Partie Contractante, remise par voie diplomatique, fournira le texte des lois en vigueur sur son territoire, et, le cas échéant, toute autre information juridique nécessaire.

La requête doit préciser la question de droit sur laquelle doivent être données les informations.

PARTIE II.

EXÉCUTION DES DÉCISIONS JUDICIAIRES.

ART. 19.

Les décisions rendues en matière civile ou commerciale par les autorités judiciaires d'une des Hautes Parties Contractantes seront déclarées exécutoires dans le territoire de l'autre Partie Contractante par une décision y relative du tribunal compétent de cette dernière Partie, tant sur les meubles que sur les immeubles, et reconnues valables aux effets de latranscription dans les registres publics, si elles réunissent les conditions suivantes:

1) que la décision ait été rendue par une autorité judiciaire compétente à la rendre selon les principes généraux du droit international et selon les lois du pays où la décision même a été rendue;

2) que la citation ait été signifiée conformément à la loi du pays où le jugement a eu lieu et avec un terme pour comparaître réellement suffisant en rapport à la distance et aux autres circonstances spéciales;

3) que les parties aient été légalement représentées selon la loi du pays ou déclarées défaillantes en conformité de la même loi;

4) que la décision soit revêtue de l'autorité de la chose jugée et que elle possède toujours se pleine force exécutoire d'après la loi du pays où elle a été rendue;

5) que la décision ne soit pas en contradiction avec une autre décision rendue sur le même objet et entre les mêmes parties par les autorités judiciaires du pays où l'exécution est requise, ou bien qu'une autre contestation sur le même objet et entre les mêmes parties ne soit déjà pendante devant ces autorités au moment où la demande d'exéquatur a été signifiée.

6) que la décision ne contienne rien de contraire à l'ordre public ou aux principes du droit public du pays où elle est invoquée.

7) que la cause ne rentre pas dans la compétence exclusive des tribunaux du pays requis.

Dans le jugement de délibation seront observées les formes établies par la loi du pays où l'exécution est demandée.

ART. 20.

Si le défendeur, déjà en contumace devant l'autorité judiciaire qui a rendu la décision, n'a pas comparu pendant le jugement de délibation, et si la signification y relative ne lui a pas été notifiée personnellement, l'opposition à la décision qui a ordonné l'exécution sera admise, même si la signification a été renouvelée.

ART. 21.

L'autorité judiciaire compétente à donner force exécutive à la décision étrangère examinera de nouveau intégralement la controverse lorsque un des cas suivants sera présenté par le défendeur:

- 1) que la décision ait été l'effet du dol de l'autre partie;
- 2) que la décision soit fondée sur des documents reconnus faux par l'autorité judiciaire;
- 3) qu'après la décision on ait recouvré un document décisif qui ne fut pas produit auparavant par faute imputable à l'autre partie;
- 4) que la décision soit l'effet direct d'une erreur de fait résultant des actes et des documents du procès.

ART. 22.

Les règles établies dans les articles précédents sont applicables aux sentences prononcées par les arbitres entre les sujets de chacune des deux Parties ou entre les sujets de l'une et les sujets de l'autre, à condition que ces décisions aient la valeur et l'efficacité des décisions de l'autorité judiciaire selon la loi du pays où elles furent rendues.

ART. 23.

Les décisions seront transmises par voie diplomatique en copie authentique, ou présentées à l'autorité compétente, pour le jugement de délibération, en copie authentique et légalisée, avec les documents qui attestent le concours des conditions susindiquées et avec une traduction, certifiée conforme, dans la langue du pays où l'exéquatur a été demandé.

PARTIE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

ART. 24.

La présente convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Angora aussitôt que faire se pourra.

ART. 25.

La présente convention entrera en vigueur trois mois après l'échange des ratifications et restera en vigueur six mois après le jour de la dénonciation de la part d'une des Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente convention et l'ont munie de leurs sceaux.

Fait à Rome, le 10 août 1926, en deux exemplaires, dont un sera remis à chacun des Etats signataires.

Pour l'Italie:

(L. S.) BENITO MUSSOLINI.

Pour la Turquie:

(L. S.) SUAD.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

GRANDI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1 cogli allegati di cui è stata data testè lettura.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore riguardo a ciascuno degli atti di cui all'articolo precedente tre mesi dopo lo scambio delle relative ratifiche.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, numero 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 2716, relativo alla istituzione della Milizia della strada.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 328-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Il servizio della Milizia della strada vale, ad ogni effetto, come servizio militare di leva.

Tuttavia coloro i quali interrompono la ferma per motivi disciplinari, ritornano nell'obbligo di assolvere la loro ferma di leva qualunque sia la durata del servizio già prestato nella Milizia della strada.

(È approvato).

ART. 2.

Il personale della Milizia della strada è esente da qualsiasi chiamata o richiamo ordinario sotto le armi delle altre Forze armate, esclusa la Regia aeronautica e la Regia marina, eccezione fatta nei riguardi di questa ultima per quei soli militari che abbiano prestato servizio di leva o volontario nelle categorie marinai e fuochisti del Corpo Reale equipaggi marittimi.

(È approvato).

ART. 3.

L'impiego in guerra della Milizia della strada sarà disciplinato da apposite disposizioni.

MANARESI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANARESI, *sottosegretario di Stato per la guerra*. A questo articolo propongo che le parole: « della Milizia della strada » siano sostituite dalle altre: « degli appartenenti alla Milizia della strada ».

PRESIDENTE. L'onorevole sottosegretario di Stato per la guerra propone che in questo articolo 3 alle parole: « della Milizia della strada » siano sostituite le altre: « degli appartenenti alla Milizia della strada ».

L'articolo risulterebbe quindi così redatto:

« L'impiego in guerra degli appartenenti alla Milizia della strada sarà disciplinato da apposite disposizioni ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 3 così modificato.

(È approvato).

ART. 4.

Le tabelle A e B allegate al Regio decreto 26 novembre 1928, n. 2716 e citate rispettivamente negli articoli 6 e 7 del decreto stesso sono modificate come segue:

Si dia lettura delle tabelle modificate.

PELLIZZARI, *segretario*, legge:

TABELLA A.

SERVIZIO PERMANENTE.

GRADO

6°	Console comandante	1
8° o 7°	Seniore o Primo seniore comandante in 2	1
9° o 8°	Centurione o Seniore (ufficiale di amministrazione)	1
9°	Centurioni	5
10°	Capi manipolo	23
	Capi squadra e vice capi squadra	136
	Militi scelti (conducenti di auto)	132
	Militi	159
	Militi di riserva in servizio temporaneo	218

TABELLA B.

PAGHE (1).

GRADO

Capo squadra	L.	15.80	al giorno
Vice capo squadra	»	15.20	»
Milite scelto (conducente di auto) oltre il soprassoldo giornaliero di lire 4.40.	»	9.60	»
Milite semplice.	»	9.60	»

PERNOTTAZIONE. (2)

Capo squadra e vice capo squadra	L.	10 —	al giorno
Militi scelti e militi	»	8 —	»
Per i capi squadra e vice capi squadra e militi di riserva in servizio tem- poraneo (3). Indennità giornaliera	»	10.75 (4)	

(1) Le paghe comprendono gli aumenti fissati dalla Circolare del Ministero delle finanze (Ragioneria Generale dello Stato) 2 luglio 1929, n. 110403 U. S., in applicazione della legge 27 giugno 1929, n. 1047.

(2) La indennità di pernottazione compete quando non sia possibile rientrare in residenza nella giornata.

(3) I Capi Squadra e Vice Capi Squadra in servizio temporaneo non possono eccedere le vacanze di organico.

(4) L'indennità giornaliera è comprensiva di ogni altro assegno od indennità, salvo il rimborso di spese autorizzate.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 4 con le annesse tabelle.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 334-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura.

« Dalla data della morte del cancelliere di Legazione Alfonso Arena, è conferita alla vedova, in aggiunta agli altri assegni ad essa spettanti a norma delle vigenti disposizioni, una pensione straordinaria annua di lire dodicimila ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Istituzione di una Regia stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti all'abburrattamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Istituzione di una Regia stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti all'abburrattamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione.

Se ne dia lettura nel testo concordato tra Governo e Commissione.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. *Stampato* n. 336-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

È istituita nel centro rurale di Ostia una stazione sperimentale per la macinazione, la pastificazione e la panificazione.

(È approvato).

ART. 2.

Detta stazione ha i seguenti scopi:

1º) sperimentare i vari metodi di lavorazione del frumento e di altri cereali per trarre da essi la maggior possibile quantità di prodotti utili alla panificazione e pastificazione e per la utilizzazione dei sottoprodotti delle diverse lavorazioni;

2º) studiare i mezzi migliori per una razionale panificazione, specialmente in riguardo alla qualità delle farine e alla scelta dei lieviti;

3º) dar pareri e consulenze ed eseguire, specialmente su richiesta delle pubbliche amministrazioni, analisi, prove ed esperimenti attinenti alla macinazione, pastificazione e panificazione nell'interesse del maggiore e più conveniente impiego e resa dei cereali tanto esteri che nazionali;

4º) pubblicare periodicamente un bollettino ufficiale, contenente notizie e dati che possano interessare le pubbliche amministrazioni, gli industriali ed il pubblico in genere;

5º) raccogliere e tenere aggiornate notizie sulle lavorazioni e sulla potenzialità degli stabilimenti molitori, di pastificazione e di panificazione esistenti nel Regno;

6º) eseguire ogni altra inchiesta, rilevazione e prove che possano esserle attribuite dal Ministero.

(È approvato).

ART. 3.

La stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione di Ostia è un istituto pubblico con personalità giuridica e gestione tecnica e amministrativa pienamente autonoma, in connessione con le peculiari caratteristiche industriali che esso riveste.

La Stazione è soggetta alla vigilanza del Ministero delle Corporazioni, che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti in seno al Comitato — di cui al successivo articolo 5 — e di un Collegio di tre sindaci, nominati dal ministro delle corporazioni di concerto con quello delle finanze, e con la approvazione del consuntivo annuale della gestione.

(È approvato).

ART. 4.

La Regia stazione provvede alle spese per il suo funzionamento con le seguenti entrate:

1^o) contributo annuo governativo di lire 1,000,000 a carico del bilancio del Ministero delle corporazioni e da prelevarsi sui fondi stanziati e da stanziarsi, in applicazione dell'articolo 15 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, e dell'articolo 19 del Regio decreto-legge 29 luglio 1928, n. 1843;

2^o) lasciti, donazioni ed eventuali contributi di enti e di privati.

(È approvato).

ART. 5.

La Regia stazione è retta da un Direttore, che sarà scelto tra i funzionari dello Stato che posseggano speciale competenza, e amministrata da un Comitato composto di quattro funzionari rispettivamente designati dai Ministri delle corporazioni, della guerra, dello interno e delle finanze e di due membri rappresentanti rispettivamente la Federazione nazionale dei pastai, mugnai e risieri e la Federazione nazionale dei panificatori ed affini.

Il Ministro delle corporazioni nomina inoltre con suo decreto il presidente del Comitato ed il direttore.

Il Comitato ha facoltà di rivolgersi, per consultazione, di volta in volta, a persone particolarmente competenti nelle materie attinenti all'attività e agli scopi della stazione. Il segretario della stazione è anche segretario del Comitato.

(È approvato).

ART. 6.

L'incarico di segretario della stazione è affidato con decreto del Ministro delle corporazioni ad un funzionario del ruolo amministrativo centrale del Ministero delle corporazioni, che possieda particolare preparazione in materia.

(È approvato).

ART. 7.

Con decreto del Ministro delle Corporazioni, di concerto con quelli dell'interno e delle finanze, sarà approvato lo statuto contenente le norme per l'ordinamento interno e pel funzionamento della stazione.

Al personale tecnico ed amministrativo che risieda sul luogo e che vi pernotti, può essere assegnata una diaria, per tutto il tempo che presta servizio nella stazione medesima, in misura però non superiore a quella di missione stabilita, per ciascun grado, dalle norme vigenti, e con le riduzioni previste dalle norme stesse.

Non decorre un nuovo periodo a diaria intera e successive riduzioni, se non quando si sia verificata, per causa di servizio, un'interruzione superiore a tre mesi.

Al personale residente nel territorio del comune di Roma, che si rechi in missione presso la detta stazione e che faccia ritorno, nella stessa giornata, alla sua normale residenza, compete un quarto della diaria normale oltre il rimborso delle spese di viaggio.

Il personale tecnico ed amministrativo, incaricato del funzionamento della stazione, che deve appartenere ai ruoli dell'Amministrazione dello Stato, sarà comandato permanentemente o saltuariamente a prestare servizio presso la stazione stessa, mediante decreto del Ministro delle corporazioni di concerto con i Ministri interessati.

È ammessa l'assunzione, ad esclusivo carico del bilancio della stazione, degli operai indispensabili al funzionamento dell'Istituto.

(È approvato).

ART. 8.

Per l'impianto ed il primo funzionamento della stazione, il Ministro delle corporazioni è autorizzato a fare somministrazioni di fondi alla stazione stessa fino alla concorrenza di lire 1,200,000, con prelevamenti dal capitolo 41 dello stato di previsione 1929-30 del Ministero delle corporazioni.

Tali somministrazioni saranno effettuate a titolo di contributo annuale soggetto a resa di conto in linea tecnica amministrativa.

(È approvato).

ART. 9.

Il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, è abrogato ed è ripristinata la libertà di abburattamento della farina per panificazione nonchè la produzione e la vendita di dolci e di pasticcerie confezionati con farina di frumento.

(È approvato).

ART. 10.

L'articolo 3 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, è sostituito dal seguente:

« Agli effetti della licenza gli impianti di macinazione dei cereali sono ripartiti in tre categorie:

1º) Molini automatici, che macinano il frumento ottenendo nei vari tipi di farina complessivamente lo sfruttamento dell'intero contenuto farinoso del chicco di grano. Tali molini debbono essere autorizzati a produrre qualsiasi tipo di farina.

2º) Molini semiautomatici e cioè molini ad alta macinazione, nei quali, per insufficiente o limitata attrezzatura, la macinazione si svolge con soluzioni di continuità ed i prodotti, per risultare completamente finiti, debbono essere ripassati. Gli esercenti di tali molini debbono essere autorizzati unicamente alla produzione di farina di tipo comune; potranno però aspirare al passaggio alla prima categoria ferma restando la potenzialità di sfarinamento dei loro molini. Gli esercenti dovranno all'uopo far domanda al Ministero delle corporazioni per il tramite del Prefetto della provincia, producendo il progetto degli impianti e dei perfezionamenti tecnici necessari, progetto che dovrà essere esaminato dall'Ispettorato dell'industria e del lavoro competente per territorio.

3º) Molini a macina o comunque di categoria inferiore, i quali potranno essere autorizzati soltanto alla macinazione di frumento a resa integrale o di altri cereali ».

(È approvato).

ART. 11.

L'articolo 4 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, è sostituito dal seguente:

« La licenza non potrà essere rilasciata agli impianti di macinazione dei cereali, qualora essi non dimostrino di possedere ed usare apparecchi o macchinari che assicurino una sufficiente pulitura e la buona utilizzazione dei cereali stessi.

Per l'accertamento di tali condizioni il Prefetto si avvarrà dei funzionari tecnici dell'Ispettorato del circolo dell'industria e del lavoro competente per territorio ».

(È approvato).

ART. 12.

L'articolo 10 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, è modificato come appresso:

Il rilascio ed il rinnovo annuale delle licenze, di cui agli articoli 2 e 11 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, sono soggetti alle seguenti tasse di concessione governativa:

Rilascio e rinnovazione delle licenze:

a) per i molini di cui al n. 3 dell'articolo 10 del presente decreto:

	Rilascio della licenza Lire	Rinnovazione della licenza Lire
1º) che possono macinare fino a 10 quintali al giorno .	110	100
2º) che possono macinare più di 10 quintali al giorno .	165	150

b) per i molini di cui al n. 1 e 2 dell'articolo 10 del presente decreto:

	Rilascio della licenza Lire	Rinnovazione della licenza Lire
1º) che possono macinare fino a 10 quintali al giorno .	165	150
2º) che possono macinare più di 10 e non di più di 100 quintali al giorno	275	250
3º) che possono macinare più di 100 e non più di 500 quintali al giorno	550	500
4º) che possono macinare più di 500 quintali al giorno	1100	1000

(È approvato).

ART. 13.

Gli articoli 5, 7 e 12 del Regio decreto-Legge 12 agosto 1927, n. 1580, sono abrogati. L'articolo 8 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, è modificato come appresso: « Tutti i prodotti e sottoprodotti della macinazione debbono all'uscita dal molino essere contenuti in sacchi piombati o comunque sigillati recanti un cartellino che indichi il nome della Ditta molitoria, il peso e la qualità o tipo del prodotto ».

(È approvato).

ART. 14.

L'articolo 13 del Regio decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1580, è sostituito dal seguente:

« Il Prefetto potrà negare la licenza, quando risulti che i molini non posseggano i requisiti richiesti. I contravventori agli obblighi imposti dal presente decreto saranno puniti con l'ammenda da lire 500 a lire 10,000; nei casi più gravi non potrà essere inferiore

a lire 3,000 e potrà essere disposta la revoca della licenza.

Il Prefetto della provincia, all'atto della denuncia, potrà disporre, in via provvisoria, la sospensione o la chiusura dell'esercizio. Per le condanne pronunciate in dipendenza del presente decreto non potrà essere sospesa l'esecuzione della pena ».

(È approvato).

ART. 15.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Il Ministero delle corporazioni ed i Prefetti, in ordine ai pareri tecnici ed agli accertamenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 ed al penultimo comma dell'articolo 14 della presente legge, continueranno ad avvalersi dell'opera dell'Associazione nazionale prevenzione infortuni sul lavoro sino a che non venga disposto, con decreto ministeriale, il passaggio delle funzioni suddette agli organi specificati negli articoli sovraindicati.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, segretario, legge. (V. Stampato n. 355-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

I contributi di cui all'articolo 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, nonchè i premi di cui all'articolo 2 del decreto medesimo potranno essere concessi rispettivamente anche per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e per la esecuzione del dissodamento stesso mediante apparecchi di tale natura.

(È approvato).

ART. 2.

I proprietari, enfiteuti ed affittuari di terreni a sottosuolo tufaceo o ad analoga compattezza che, nelle zone di cui all'articolo 1 del citato Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, eseguiranno dissodamenti a mezzo di esplosivi per l'impianto di frutteti, oliveti o vigneti per uve da tavola, potranno fruire di premi, coi criteri e colle norme stabiliti dall'articolo 13 della legge 17 luglio 1910, n. 491, e dal relativo regolamento.

(È approvato).

ART. 3.

I contributi e premi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge faranno carico al capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste istituito in base all'articolo 3 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio di discussione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disposizioni per la produzione ed il commercio degli olii commestibili.

Ha chiesto di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura. Ne ha facoltà.

MARESCALCHI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste. Chiedo il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Il Governo chiede il rinvio della discussione di questo disegno di legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così resta stabilito.

(Così rimane stabilito).

Approvazione del disegno di legge: Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1929.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1929.

Se ne dia lettura.

PELLIZZARI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 310-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1929.

Si dia lettura del Trattato, che fa parte integrante di questo articolo.

PELLIZZARI, *segretario*, legge:

TRAITÉ D'EXTRADITION ET D'ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PENALE

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE et LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE, désireux de régler les questions qui ont trait à l'extradition des malfaiteurs et à l'assistance judiciaire en matière pénale, et de conclure un traité à cet effet, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

Monsieur le Comte EMILIO PAGLIANO, *Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire en Finlande;*

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE:

Monsieur OSKARI MANTERE, *Président du Conseil des Ministres, ff. Ministre des Affaires Etrangères;*

Lesquels, ayant vérifié leurs plein pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

ART. 1.

Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à se livrer réciproquement sur demande, à l'exception de leurs nationaux, les individus qui, se trouvant sur le territoire de la Partie requise, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de la Partie requérante pour une des infractions indiquées dans l'article suivant.

ART. 2.

Le Gouvernement italien pourra demander l'extradition des individus poursuivis à raison d'une infraction passible, d'après la loi italienne, d'une peine restrictive de la liberté personnelle pour un temps non inférieur à un an, ou condamnés à une peine restrictive de la liberté personnelle pour un temps non inférieur à six mois, pourvu que le fait délictueux, s'il avait été accompli en Finlande dans des conditions identiques, eût pu, soit en soi, soit dans le cas où il aurait été accompagné de circonstances aggravantes, entraîner, d'après la loi finlandaise, une peine supérieure à celle d'emprisonnement.

Le Gouvernement finlandais pourra demander l'extradition des individus poursuivis ou condamnés à raison d'une infraction qui, soit en soi, soit dans le cas où elle aurait été accompagnée de circonstances aggravantes, pourra, d'après la loi finlandaise, entraîner une peine supérieure à celle d'emprisonnement, pourvu que le fait délictueux, s'il avait été accompli en Italie dans des conditions identiques, serait à considérer, d'après la loi italienne, comme une infraction passible d'une peine restrictive de la liberté personnelle pour un temps non inférieur à un an.

Les Hautes Parties Contractantes pourront en outre demander l'extradition des individus poursuivis ou condamnés pour complicité ou tentative d'une des infractions mentionnées ci dessus, pourvu que le fait délictueux soit punissable ou ait été puni d'une peine aussi sévère que celles indiquées plus haut.

ART. 3.

L'extradition ne sera pas accordée:

- 1) pour les infractions prévues exclusivement dans les lois sur la presse;
- 2) pour les infractions d'ordre exclusivement militaire, lorsque le fait n'est puni que par les lois militaires;
- 3) pour les délits politiques ou connexes à de tels délits, sauf le cas où le délit commun connexe au délit politique est tellement grave qu'il constitue le délit principal. Dans aucun cas ne seront réputés délits politiques l'homicide volontaire commis avec préméditation ou le tentative d'un tel fait, à moins d'avoir été commis en combat ouvert.

Dans les cas prévus par les paragraphes précédents, l'appréciation de la nature des faits est exclusivement réservée aux autorités de l'Etat requis.

ART. 4.

Si l'extradition d'un individu est demandée en même temps par plusieurs Etats, et si les demandes ont trait à la même infraction, l'Etat requis décidera à quel Etat l'extradition devra être faite; toutefois il sera de règle que l'extradition aura lieu à l'Etat ou l'infraction a été commise, s'il n'y a pas des raisons particulières pour l'extradition du criminel à l'Etat où il jouit du droit de citoyen.

Si plusieurs Etats ont demandé l'extradition du même individu à raison d'infractions différentes, l'Etat où a été commise l'infraction la plus grave aura la préférence, pourvu que des raisons spéciales ne motivent son extradition à un autre Etat. L'Etat requis pourra, en accordant l'extradition, y mettre pour condition que la personne réclamée sera, à l'expiration de sa peine ou après son acquittement, livrée à un autre Etat.

ART. 5.

L'extradition n'aura pas lieu si, après une procédure pour le même fait devant les autorités de la Partie requise, le prévenu a été mis hors de cause, ou si la procédure a abouti à un jugement définitif.

ART. 6.

L'extradition peut être refusée:

- 1) si les autorités de l'Etat requis sont, d'après les lois de celui-ci, compétentes pour juger l'infraction dont il s'agit;
- 2) si le fait dont il s'agit a été commis sur le territoire d'un Etat tiers et que les lois de la Partie requise n'admettent pas la poursuite pour un pareil fait commis à l'étranger;
- 3) si, d'après les lois de la Partie requise, l'action publique résultant du fait incriminé ou la peine prononcée est considérée comme prescrite.

ART. 7.

La demande d'extradition devra être présentée par la voie diplomatique. Seront produits, simultanément avec la demande d'extradition, un mandat d'arrêt émis par l'autorité étrangère compétente contre l'individu réclamé ou le jugement prononcé contre lui. En tant que le fait incriminé et ses circonstances ne ressortent pas clairement des pièces susdites, la Partie requérante y ajoutera un document judiciaire contenant les indications nécessaires. Si le texte des articles de la loi pénale qui doivent être appliqués n'est pas cité in extenso il sera joint à la demande une copie de ce texte. En cas de doute sur l'identité de l'individu, les preuves en seront fournies.

Les pièces à produire seront dressées dans la forme prescrite par les lois de la Partie requérante. Elles devront, sauf entente contraire, être légalisées par l'agent diplomatique et accompagnées d'une traduction dans la langue de la Partie requise, certifiée conforme par l'agent diplomatique de la Partie requérante ou par un traducteur assermenté de la Partie requise.

Si les pièces transmises sont incomplètes ou qu'un supplément d'information soit jugé nécessaire, l'Etat requérant sera invité à fournir, dans un délai raisonnable, ce qui ferait défaut.

ART. 8.

L'individu dont l'extradition sera requise devra être arrêté provisoirement avant que la demande d'extradition ait été présentée, si l'arrestation provisoire en est demandée, à moins que l'extradition ne paraisse a priori inadmissible. La demande d'arrestation provisoire sera présentée par la voie diplomatique ou adressée directement aux autorités compétentes de l'autre Partie par le consul compétent *ratione loci* de la Partie requérante.

L'arrestation provisoire aura également lieu lorsqu'un individu qui a été l'objet d'un mandat d'arrêt publié, à la demande des autorités compétentes de l'une des Parties et dans la forme prescrite, par l'organe officiel de l'autre Partie, aura été trouvé sur le territoire de cette dernière Partie.

En cas d'urgence l'arrestation provisoire pourra être exécutée à la suite d'une communication, même par le télégraphe, de l'existence d'un jugement de condamnation ou d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte équivalant au mandat d'arrêt, pourvu que cette communication indique la nature et la gravité du fait imputé et les dispositions de la loi pénale appliquées ou applicables.

L'individu arrêté provisoirement sera remis en liberté si la demande d'extradition n'a pas été présentée dans un délai de six semaines après l'arrestation, le jour de l'arrestation non compris.

ART. 9.

Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné par les autorités de la Partie requise, pour un autre fait que celui pour lequel l'extradition est demandée, l'extradition pourra, sans préjudice de la décision à prendre immédiatement à l'égard de la demande, être différée jusqu'à ce que la procédure pénale soit terminée ou que la peine prononcée ait été exécutée ou remise.

ART. 10.

En cas de procédure en cours devant les autorités de la Partie requise, pour un autre motif que celui d'une infraction aux lois pénales et entraînant la comparution forcée ou la détention de l'individu réclamé, l'extradition pourra être différée jusqu'à ce que la procédure soit terminée ou que la détention ait pris fin.

En dehors de ces cas, le fait que l'extradition empêcherait l'individu réclamé d'exécuter des obligations qu'il aurait contractées sur le territoire de la Partie requise, ne pourra être opposé comme une fin de non-recevoir à l'extradition. Toutefois les droits des intéressés sont réservés et ceux-ci auront la faculté de les faire valoir ensuite devant l'autorité compétente.

ART. 11.

Lorsque l'extradition a été accordée et le transport doit s'effectuer par terre, l'individu livré sera amené au point-frontière fixé par un accord préalable avec l'Etat tiers qui s'est chargé du transit. Si le transport doit s'effectuer par mer, l'extradé sera amené au port de la Partie requise où l'embarquement doit avoir lieu.

Si l'Etat requérant ne pourvoit pas, pour ce qui le concerne, à l'exécution de l'extradition dans le délai d'un mois à partir du jour de la notification de la concession de l'extradition, l'individu dont il a demandé l'extradition pourra être remis en liberté.

ART. 12.

Les dispositions prévues aux articles 1 à 6 et 10 s'appliquent aussi à l'extradition par voie de transit des individus qui sont extradés à l'une des Hautes Parties Contractantes par un Etat tiers ou qui sont extradés ou réextradés à cet Etat à travers le territoire de l'autre Partie, ainsi qu'au transit par mer et par navire de cette Partie.

L'extradition par voie de transit sera effectuée par les autorités de la Partie requise, par la voie qui lui convient le mieux.

ART. 13.

Les objets trouvés en la possession de l'individu au moment de son arrestation seront saisis.

Les objets saisis seront remis à l'Etat requérant simultanément avec l'individu extradé, à moins que les droits de tiers ne s'y opposent. Il en sera de même des objets reçus avec un individu extradé par voie de transit. Cette remise se fera même si l'individu réclamé ne peut être livré, soit par suite de sa mort, soit pour une autre raison personnelle à lui.

ART. 14.

L'extradé ne pourra être poursuivi, puni ou extradé à un Etat tiers à raison d'une infraction commise antérieurement à l'extradition, à moins que l'extradition ait été accordée pour cette infraction ou que la Partie requise donne son consentement à la poursuite ou à l'exécution de la condamnation.

Si l'appréciation juridique des faits pour lesquels l'extradition a eu lieu se modifie dans le cours de la procédure à tel point qu'on puisse mettre en doute que la nouvelle appréciation justifie la demande d'extradition, la procédure ne pourra être continuée qu'avec le consentement de la Partie requise.

Si, dans le cas de l'alinéa 1, l'individu extradé déclare qu'il consent à la poursuite ou la condamnation ou, dans le cas de l'alinéa 2, qu'il consent à la continuation de la procédure la Partie requérante pourra faire accompagner sa demande de consentement par la communication de cette déclaration. Si dans ce dernier cas, la Partie requise ne donne pas son consentement, ou si pareille déclaration n'a pas été communiquée, la demande de consentement devra être présentée avec la même formalité que la demande d'extradition, et le consentement pourra être refusé pour les mêmes raisons que l'extradition.

Aucun individu livré par l'une des Hautes Parties Contractantes à l'autre ne pourra être poursuivi pour l'infraction qui a motivé son extradition devant un tribunal qui n'est investi que temporairement ou dans des circonstances particulières du pouvoir exceptionnel de connaître de pareilles causes.

ART. 15.

Les limitations de la poursuite ou de l'exécution de la condamnation de l'individu extradé prévues à l'article précédent, n'ont pas lieu, si l'individu extradé n'a pas quitté le territoire de l'autre Partie dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, ou s'il y revient.

ART. 16.

Les frais d'arrestation, de détention et d'entretien de l'individu dont l'extradition ou l'arrestation provisoire aura été demandée et les frais de son transport à la station frontière désignée ou jusqu'au port d'embarquement, sont à la charge de la Partie requise. Il en est

de même des frais de saisie et de conservation des objets saisis au moment de l'arrestation et des frais de l'expédition des objets à remettre avec l'individu réclamé.

Les frais de transport ou autres sur le territoire des Etats intermédiaires sont à la charge de l'Etat réclamant.

ART. 17.

Lorsque dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, l'audition de personnes se trouvant dans l'un des deux Pays ou tout autre acte d'instruction seront jugés nécessaires, une commission rogatoire sera adressée, à cet effet, par la voie diplomatique et, à moins que le Gouvernement requis ne constate l'impossibilité de la faire exécuter, il y sera donné suite en observation des lois du Pays dans lequel l'audition ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les Hautes Parties Contractantes renoncent au remboursement des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires en matière pénale, même dans le cas où il s'agirait d'expertise, pourvu toutefois que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

ART. 18.

Si dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du Pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite.

Quant à l'indemnité à accorder au témoin, un accord interviendra dans chaque cas particulier entre le Gouvernement requérant et le Gouvernement requis.

Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui cité dans l'un des deux Pays, comparaitra volontairement devant les juges de l'autre Pays, ne pourra, tant que son séjour y est motivé par la comparution dont il s'agit ou qu'il est légitimement empêché de le quitter, y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnation criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figurera comme témoin.

ART. 19.

Lorsque, dans une cause pénale non politique, instruite dans l'un des deux Pays, la communication de pièces de conviction ou de documents se trouvant entre les mains des autorités de l'autre Pays sera jugée nécessaire ou utile, la demande en sera faite par la voie diplomatique, et l'on y donnera suite, à moins que des considérations particulières ne s'y opposent et sous l'obligation de renvoyer les pièces et documents.

Les Hautes Parties Contractantes renoncent au remboursement des frais résultant dans les limites de leurs territoires respectifs, de l'envoi et de la restitution des pièces de conviction et documents.

ART. 20.

Le Gouvernement italien s'engage à communiquer au Gouvernement finlandais les condamnations définitives pour délits, y compris les condamnations conditionnelles, qui auront été prononcées par ses autorités judiciaires contre des citoyens finlandais.

Le Gouvernement finlandais de son côté s'engage à communiquer au Gouvernement italien les condamnations définitives, y compris les condamnations conditionnelles, inscrites au casier judiciaire finlandais et visant des citoyens italiens.

Les Hautes Parties Contractantes se communiqueront également les décisions ultérieures concernant les dites condamnations et inscrites au casier judiciaire.

Les autorités de l'une des Hautes Parties Contractantes chargées de la tenue du casier judiciaire fourniront aux autorités de l'autre Partie, sur leur demande faite par la voie diplomatique, et sur la base du casier judiciaire, des informations concernant des cas particuliers.

Les communications visées ci-dessus seront effectuées, sans remboursement de frais, par la voie diplomatique.

Il est entendu que les communications prévues aux alinéas précédents porteront sur les condamnations qui deviendront définitives un mois après l'entrée en vigueur du présent Traité.

ART. 21.

Le présent Traité sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il entrera en vigueur un mois après la date de l'échange des ratifications et s'appliquera aussi aux infractions commises avant sa mise en vigueur.

Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra en tout temps le dénoncer; dans ce cas ses effets cesseront à l'expiration d'un délai de six mois à partir du jour de la dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires susnommés ont signé le présent Traité et l'ont muni de leurs cachets.

FAIT à Helsinki, en deux exemplaires, le 10 juillet 1929.

Pour l'Italie:

(L. S.) PAGLIANO.

Pour la Finlande:

(L. S.) OSKARI MANTERE.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro degli affari esteri

GRANDI.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 1.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore secondo è previsto dall'articolo 21 del Trattato di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge: Riforma del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Proseguendo nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'onorevole camerata Benni.

BENNI. Onorevoli camerati, non è certa mia intenzione parlare alla Camera del Consiglio delle corporazioni ponendomi da un punto di vista giuridico e teorico. Industriale, presidente della Confederazione industriale, espongo il pensiero concreto degli industriali sulla riforma che pone le basi del nostro ordinamento economico.

Debbo subito dire che gli industriali considerano la riforma in funzione dell'ambiente creato dal Regime fascista ed avendo dinanzi agli occhi la figura luminosa del nostro Capo. Il Regime ha posto fine alla divisione dei partiti e ai dissensi di classe, ha posto così le premesse e le basi per quella solidarietà nazionale che rende più stretto il legame politico e più visibile e necessaria la collaborazione economica di individui e di categorie nell'interesse superiore della collettività. La volontà ed il pensiero del Duce imprimono al sistema l'impronta sua che domina persone e cose e le rivolge verso un unico fine: il vantaggio del Paese. Perciò il sorgere del Consiglio delle corporazioni come l'organo per l'attuazione dell'unità economica nazionale è riguardato dagli industriali con grande

fiducia. In esso i grandi problemi della nostra economia, che è unitaria, potranno venire esaminati unitariamente e dalla loro considerazione integrale potranno uscire le direttive comuni da seguire, le mètte comuni da raggiungere; e soprattutto potrà affermarsi quello spirito di collaborazione tra responsabili di funzioni economiche diverse che va a vantaggio della maggiore efficienza di ciascuno nell'interesse suo e in quello del paese.

Per l'industria, il Consiglio delle corporazioni è soprattutto una necessità. Chi vive la vita dell'industria si trova sovente di fronte all'incomprensione delle sue esigenze e dei suoi bisogni da parte della gran massa degli altri elementi della vita economica. Talvolta lo stesso industriale, assorto nella quotidiana battaglia per far vivere e prosperare la sua azienda, non tiene completamente presenti le necessità politiche dell'ambiente in cui vive ed in cui opera e vede solo una parte del grande quadro dell'attività nazionale.

D'altro lato, una maggiore conoscenza di ciò che fa la categoria degli industriali, dei progressi che realizza, delle difficoltà che incontra, del contributo che porta alla prosperità nazionale, della collaborazione di cui ha bisogno e di quella che può dare — non può non giovare allo sviluppo sano e fecondo di quella forza dinamica che è l'industria in questo periodo che si chiama il periodo della civiltà industriale.

Capo del Consiglio è il Capo del Governo. Basta questa constatazione per togliere valore ad ogni osservazione che si possa fare o che si sia fatta sulla composizione del Consiglio. È inutile andar cercando con la bilancia di precisione le dosi esatte e precise in cui ciascun elemento deve entrare nel nuovo complesso.

La Commissione, per esempio, ha fatto modificazioni alle tabelle originali; ha creduto di assicurare una migliore parità fra datori di lavoro e lavoratori, ma non si è accorta che si potrebbe fare e forse si sarebbe potuto fare una questione di parità fra industriali, agricoltori, commercianti, professionisti, funzionari, cooperatori.

Potrei anche rilevare che con la composizione finale del Consiglio, la Commissione è arrivata a questo risultato, che coloro che hanno dalla Carta del Lavoro la responsabilità dell'intera produzione italiana, cioè i capi delle aziende, dell'agricoltura, dell'industria, del commercio, della banca, dei trasporti, della marina, hanno nel Consiglio soltanto 27 rappresentanti sopra 150 membri, cioè poco più di un sesto.

Ma a che rilevare tutto questo? Io comprendo che il Consiglio può e deve funzionare solo se esiste in esso lo stato d'animo che l'ambiente fascista ha suscitato e vuol far penetrare sempre più in profondità: la concordia di intenti per risolvere in un problema in comune, problemi comuni della nazione.

Non posso concepire che il valore e l'autorità delle decisioni del Consiglio possa derivare da un maggiore o minor numero di voti, o dal determinarsi di maggioranze o minoranze, sul tipo di quel sistema parlamentare che abbiamo bandito dal nostro Paese.

Questo deve tanto più tenersi presente quando lo stesso onorevole Razza insiste sulla utilità della presenza dei lavoratori nel Consiglio perchè anche se, come egli dice, impreparati, abbiano la possibilità di formare e completare la loro educazione economica.

Sono d'accordo in questo con l'onorevole Razza: ma discuto con lui quando a questi affermati, secondo lui stesso impreparati, vuole affidare anche un potere di decisione sulla gestione interna delle singole aziende.

RAZZA. Ho detto che sono impreparati anche gli altri, non solo i lavoratori.

BENNI. Sono d'accordo anch'io, anche vari colleghi sono molto impreparati. La collaborazione diventerebbe una confusione di funzioni se, come l'onorevole Razza ha sostenuto, nel Consiglio non si dovesse tener calcolo della gerarchia della produzione.

La divisione in dirigenti ed esecutori non è del resto una divisione di classe, è una divisione di funzioni: non è propria della economia, ma si realizza in ogni campo della vita sociale.

La massa dei produttori, ha detto il Duce nel suo discorso dello scorso anno all'Augusteo, è un esercito in cui vi sono i capitani, gli ufficiali, i sottufficiali, ed i soldati: ciascuno ha il suo compito; v'è chi deve comandare e vi è chi deve obbedire. Non due classi, ma due funzioni che possono essere esercitate con uguale benemeranza verso il Paese. (*Benissimo!*).

D'altro lato, nel sistema, le funzioni dei dirigenti e dei produttori non sono nè statiche nè chiuse: l'esecutore d'oggi può diventare il dirigente di domani, se ha la capacità e la forza. È anzi nostro vanto avere nelle nostre file industriali numerosi amati, stimati, che vengono dai più umili ranghi di esecutori.

Dicevo dunque che lo scopo del Consiglio è quello di indicare le vie, i mezzi, i metodi migliori, perchè in piena concordia di intenti si possa formare quell'economia unitaria ita-

liana, in cui ciascuno degli elementi della produzione conserva la sua funzione economica, ma in cui tutti servono la medesima causa.

In conclusione, la dottrina del Partito sui valori gerarchici e la presenza del Capo del Governo alla testa del Consiglio rendono inutili tutte le ricerche di diversi dosaggi, e mi dispensano dal fare altre osservazioni che a tal proposito potrebbero scaturire dall'esame del disegno di legge.

Mi preme invece fermarmi di più su altri punti della relazione della Commissione. Pur rendendole omaggio per il lavoro coscienzioso e profondo da essa compiuto, non posso tacere che leggendo la relazione mi sono chiesto che cosa è diventato nella concezione della commissione, e in quella che dovrebbe formarsene il Consiglio delle corporazioni, quella iniziativa privata che la Carta del lavoro pone a base dell'economia fascista e che tale deve rimanere anche dopo il Consiglio delle corporazioni.

Il principio della Carta del Lavoro è ricordato, è vero: ma solo per aggiungere (e qui faccio diversi fioretti che ho tolto dalla relazione della Commissione) (*Commenti*) (no, nessuna allusione ad altri Fioretti):

1º) che lo Stato deve intendere a vigilare l'iniziativa privata, applicando su di essa i poteri che competono alla propria sovranità;

2º) che esso deve disciplinarla, disciplinando sia pure attraverso i sindacati le materie della produzione;

3º) che già il legislatore fascista è proceduto oltre al limite della legge sindacale soprattutto coi calmieri sui generi di prima necessità e coi consorzi obbligatori;

4º) che con il regolamento professionale si possono perfino regolare rapporti che toccano l'esistenza quotidiana dell'uomo e gli interessi più intimi dei cittadini.

In sostanza si ha questa sensazione: che l'iniziativa privata è un male e come tale si deve porre sotto la vigilanza dello Stato e sotto le norme imperative dei sindacati.

Voi mi direte che esagero: ma in tutta la relazione della Commissione voi non trovate una sola parola che dica agli agricoltori, agli industriali, ai commercianti, agli armatori, ai banchieri d'Italia, a tutti coloro che attraverso difficoltà ed ostacoli, conosciuti solo da quelli che hanno la responsabilità di capi d'azienda, lottano ogni giorno per formare la potenza e la ricchezza italiana, e per portare sempre più lontano nel mondo l'efficienza della produzione nazionale, non trovate, dico, una parola che constati una sola volta che noi

datori di lavoro, con le nostre private iniziative abbiamo fatto il nostro dovere, e abbiamo tenuto la consegna che il Fascismo ci aveva affidato.

Non vi ricordo quanto hanno fatto i capitani, ma non posso tacere del magnifico esempio dei piccoli industriali, e specie di quegli umili artigiani che l'amico Buronzo conosce e dirige e che col loro spirito di sacrificio, con la loro volontà di lavoro, col loro sentimento di artisti, meritano tutto il nostro plauso, tutta la nostra solidarietà per oggi e per domani.

Suona certo amaro dopo ciò per noi leggere nella relazione che i datori di lavoro entrano nel Consiglio nazionale delle corporazioni perchè — e cito la frase testuale — ciò varrà a provocare « finalmente » una maggiore coscienza politica negli organizzatori della produzione. Ora non è possibile far questione sul diritto di intervento dello Stato nella economia; è una questione che, come disse il Capo del Governo, è già risolta dai fatti. Ma ricordo alla Commissione che essa dimentica come uno dei mezzi, il primo, fra quelli indicati dalla Carta del Lavoro per fissare l'atteggiamento dello Stato di fronte all'iniziativa del singolo è l'incoraggiamento. La Commissione non si è resa conto che quello di cui ha maggiormente bisogno un Paese dinamico, pieno di volontà e di necessità di espansione come l'Italia, è anzitutto lo stimolo all'attività privata, l'impulso a che ciascuno faccia, metta in valore nuove risorse e nuovi metodi, arrischi i suoi capitali, ricerchi nuovi mercati, solchi nuovi mari, crei nuove ricchezze, sviluppi tutte le abilità, le capacità, il coraggio di cui dispone, ardisca, e osi. Tutto ciò bisogna, a mio parere, dire, specie in questo momento in cui la ricostruzione economica dell'Italia è affidata al valore personale, alla intelligenza, alle volontà di questo mondo di piccoli e grandi datori di lavoro che in ogni campo, e con animo italiano, cercano di far sorgere, vivere, prosperare le loro aziende.

Ora, bisogna aggiungere che il primo compito del Consiglio delle Corporazioni, è dunque questo: mettere ogni produttore in condizione di potenziare sempre più e sempre meglio la sua capacità e i suoi mezzi, orientandoli e dirigendoli a vantaggio del Paese. Creare in tutti uno stato d'animo per cui le varie categorie di datori di lavoro sentano la necessità e l'utilità di considerarsi indissolubilmente legati allo stesso carro, e quindi di collaborare intimamente tra di loro, approfondire in tutti il sentimento che fra

datori di lavoro e lavoratori corre un debito comune verso la Patria: migliorarsi tutti ed agire in concordia per aumentare la nostra produzione e la nostra ricchezza.

Vi può essere anche il comando, ma in questo campo il comando non può essere un metodo da adattarsi in modo generale e consuetudinario: ne dà, del resto, esempio il nostro stesso Capo, il quale, iniziando la battaglia del grano, non ha fatto uso di alcun diritto di imperio, ma ha saputo, con l'incitamento della sua parola, con la costanza della sua azione, e con la tenacia della sua volontà, educando, convincendo, entusiasmando i singoli, incitare e incoraggiare le loro iniziative e rendere più efficaci i loro sforzi. Credete voi, onorevoli Camerati, che la vittoria del grano sarebbe stata meno difficile e più vicina, se, invece di fare appello al senso di responsabilità individuale, se, invece di mettere in moto tutti quei fattori morali e psicologici che sono fondamentali per il Fascismo, si fosse creata una grande macchina di disposizioni obbligatorie e coattive, più o meno professionali? In questo sta il grande segreto, il canone fondamentale del nostro Regime: di non ricorrere alla coazione se non quando non si può fare altrimenti, e di contare sulla volontaria disciplina delle varie categorie di cittadini e sulla loro rispondenza all'opera di educazione, di collaborazione che il Fascismo compie.

Non è senza significato che l'Italia fascista, invece di imitare quegli Stati democratici, citati dalla relazione, nei quali la gestione statale delle imprese economiche è considerata con particolare simpatia, abbia potuto sbarazzarsi con un ardimento magnifico di quelle bardature che la Russia ha generalizzato e che molti Stati liberali e democratici hanno dovuto in parte conservare e che crea, con danno della Nazione, quella limitazione alla iniziativa privata, che noi più non conosciamo.

Per avere avuto questa fiducia nella volontaria disciplina dei singoli, noi oggi possiamo vantarci di avere affrontato e superato la riforma monetaria, di aver restituito alle imprese private l'esercizio di servizi pubblici, quali i telefoni, che funzionano splendidamente, mentre, ad esempio, in Francia col servizio statale, non solo si telefona male, ma non si telefona affatto, di avere una disoccupazione molto minore di paesi più ricchi e più forti di noi.

Certo, quando l'incitamento, la persuasione, la propaganda non bastano ed è in gioco l'interesse della Nazione, il Regime

Fascista non rinunzia ad un'opera restrittiva e di comando anche sulle forze economiche; è un assioma, su cui non è possibile discutere; bisognerebbe esser ciechi e sordi per negarlo.

Ma la riforma che ci è proposta non è fatta per mutare i principii d'azione del nostro Regime, non è fatta per deviare da quella sana linea economica che, come diceva l'onorevole Bottai, corre su una lama di rasoio e che deve esser mantenuta intatta come l'ha mantenuta intatta il Ministro delle Corporazioni.

Per queste ragioni io ritengo opportuno che il disegno di legge abbia proceduto con una certa cautela nell'affidare al Consiglio poteri di intervento coattivo sulle singole aziende e sulle singole categorie.

Anche l'accordo richiesto nel caso dell'articolo 11 n. 3, mi pare rientri nel concetto Fascista informatore di tutto l'Istituto corporativo: formare la coscienza e l'educazione economica Fascista. È bene che, prima di andare dinanzi alle assise del Consiglio delle Corporazioni, le associazioni interessate siano fra di loro d'accordo nel riconoscere la opportunità di regolare coattivamente una certa serie di rapporti economici; abbiano cioè esaminato tra di loro il problema ed abbiano riconosciuto l'esistenza di un interesse delle categorie e di un interesse generale per sovrapporsi alla autonomia del singolo e obbligarlo a fare una determinata cosa. Abbiamo insomma formato già l'atmosfera non solo per decidere, ma anche per agire insieme.

Si dice che il sistema proposto diminuisce i poteri del Capo del Governo. Ho troppa venerazione per la persona del Duce per mescolarla a questa discussione e farne un argomento di polemica.

Mi basta osservare che la legge sul Consiglio delle corporazioni non tocca e non può toccare le attribuzioni e le prerogative altissime del Capo del Governo; come non diminuisce le facoltà del potere esecutivo e del Gran Consiglio, non limita le possibilità di far decreti al Consiglio dei ministri, nè leggi al Parlamento.

Due categorie non si mettono d'accordo per regolare un determinato rapporto economico, mentre è in giuoco l'interesse della collettività? Interviene il Governo a decidere se e come deve essere regolato: il Governo, cioè il responsabile supremo della collettività, non le altre professioni a cui il rapporto può essere assolutamente estraneo.

Del resto, ricordate quello che è accaduto in questa stessa settimana.

L'industria della seta sta attraversando un brutto quarto d'ora: chiedeva, per superarlo, la collaborazione degli istituti di credito. Ebbene, il Duce ha chiamato a sé i rappresentanti delle due categorie che dovevano collaborare: non quelle che non avevano in quel momento nessuna azione utile da compiere, me lo permetta il camerata Razza, al quale, del resto, potrei aggiungere che i loro interessi erano autorevolmente tutelati dal Ministro delle corporazioni.

Il Duce ha posto il problema, sentito i pareri, ha riconosciuto che era urgente, utile necessario per il paese provvedere, ha portato in Consiglio dei ministri le sue decisioni, in tre giorni la questione è risolta, la collaborazione concreta è in atto.

Ebbene lo stesso potrà succedere, per fortuna d'Italia, anche dopo la istituzione del Consiglio delle corporazioni.

Quando la casa brucia, il Capo del Fascismo e il Governo Fascista non attendono bizantine discussioni, anche se corporative: ricorrono immediatamente ai rimedi per spegnere l'incendio.

MUSSOLINI, *Capo del Governo, Primo Ministro*. Cerchiamo però di evitare anche l'incendio. (*Applausi*).

BENNI. Era premesso.

Non facciamo dunque troppa teoria: stiamo su una base fascista di realtà.

Appunto per questo io riconosco che le rappresentanze sindacali possono utilmente dare norma all'attività delle rispettive categorie: la concorrenza non deve diventare lotta per la vita e per la morte; l'autonomia individuale non deve convertirsi in atomismo e in disordine economico. Vi è una morale di fondamentale solidarietà nazionale anche per i produttori. Ma la morale si insegna e si infonde prima di imporla.

L'esperienza che viene dalla carica che la fiducia del Duce mi ha affidato da oltre 7 anni, mi ha fatto fare a questo proposito varie constatazioni. Una prima è questa: che ogni categoria, quella degli industriali compresa, tende anche incoscientemente a garantire la situazione di coloro che ne fanno già parte, di fronte a coloro che vogliono o possono entrarvi. Quanti miei colleghi sono venuti da me per chiedere che la Confederazione promuovesse disposizioni per limitare o impedire l'apertura di nuovi stabilimenti nella loro industria, e quante volte si legge che la tale o la tal'altra categoria intende regolare l'entrata di nuove persone nella sfera della sua attività attraverso la concessione

di patenti, di licenze o applicazione di condizioni speciali?

Tutto ciò può bensì aver lo scopo di elevare la situazione morale e materiale degli appartenenti alla categoria, ma in realtà, sovente si traduce nel desiderio di avviarsi verso la categoria, limitata se non chiusa, intralciando l'avvento di forze nuove, più giovani e qualche volta più preparate, di cui si teme la concorrenza. Un vero maltusianismo professionale non meno deleterio di quello demografico. (*Si ride — Approvazioni*). Una seconda constatazione: la mia Confederazione ha ormai raccolto una lunga esperienza in materia di accordi economici collettivi. Ha visto cadere accordi imposti e anche accordi liberamente accettati; più sovente i primi che non i secondi: ma sempre ho dovuto constatare che coloro i quali più spingevano a fare convenzioni limitatrici della autonomia singola, erano quelli meno adatti a vivere utilmente, coloro che ricercavano nei consorzi ed in altre simili convenzioni, non già la tutela di un'attività utile e sana, ma la difesa alla loro incapacità ed alla loro inerzia.

Aggiungo, che qualche associazione, la quale sotto la spinta di questi elementi ha voluto darsi più ampi poteri, si è ricreduta, quando ha visto che lo scopo si poteva raggiungere più stabilmente e più completamente con la convinzione che non colla coazione.

Ricordo ancora, che la Confederazione ha promosso accordi con altre categorie economiche: li ha promossi con la coscienza di fare cosa utile per il benessere di tutti, di essere veramente su un terreno corporativo: ma appena le condizioni di fatto sono mutate, alcuni di tali accordi si sono rivelati dannosi ed inattuabili per le categorie stesse che li avevano invocati e conchiusi. Non si trattava di intese obbligatorie e quindi gli interessati hanno provveduto rapidamente ad adattarsi alle nuove condizioni. L'esperienza ci ha avvertiti quanto occorre andar cauti in questa materia.

Una terza osservazione: bisogna sempre tener presente che la Carta del Lavoro, rende i singoli produttori responsabili dell'adempimento dei compiti ad essi affidati dalla nazione. Ora è necessario che a tale responsabilità, corrispondano anche i poteri necessari a farvi fronte: più una forza esterna — sia pure quella delle organizzazioni — interviene, non a persuadere, ma a costringere il singolo ad operare in un determinato modo, e più si diminuisce la sua responsabilità ed

insieme la possibilità di esplicare interamente il suo valore, la sua capacità, la sua tenacia.

Se, come taluno ha detto, vi fosse la possibilità che un organo superiore — sia pure rappresentato dalle organizzazioni sindacali — venisse a stabilire che cosa e quanto si deve produrre, che cosa, come e a che prezzo si deve vendere, è facile vedere come l'iniziativa privata verrebbe ad essere non eccitata, ma rattenuta ed impedita.

Occorre ricordare che l'industria, il commercio, l'agricoltura, la banca, sono esercitate non dalle organizzazioni, ma dagli industriali, dai commercianti, dagli agricoltori, dagli armatori, dai banchieri: sono essi, che affrontano i rischi e le alee della loro attività, che danno vita a nuove imprese, che investono nuovi capitali, che vanno alla ricerca di nuovi perfezionamenti e di continui sviluppi. Come tutti i sistemi, anche quello dell'iniziativa privata può avere ed ha i suoi inconvenienti; si tratta di rimediare a questi, ma dando la certezza che non si vuol intaccare in nessun modo quel movimento di crescita e di progresso che trova la sua base nello spirito di iniziativa individuale.

Il problema sta dunque tutto qui: assicurare la massima adesione degli sforzi e delle iniziative individuali agli interessi, non tanto di questa o quella categoria, quanto a quelli della Nazione, senza per ciò diminuire l'efficienza di quella molla all'azione, che deriva all'individuo dalla possibilità di valorizzare tutti i risultati della sua abilità, del suo coraggio, del suo spirito di iniziativa.

Ora questo si può si deve ottenere, anzitutto e soprattutto colla formazione di una migliore coscienza economica. È un'opera di educazione, quella che si deve compiere.

I singoli, devono abituarsi sempre più a vedere nel collega, non tanto il concorrente, quanto colui che ha medesimi problemi da risolvere, medesime difficoltà da superare. Essi devono considerare le loro organizzazioni come gli enti che li aiutano, li assistono, li orientano e non li deprimono o li comprimono; le categorie devono capire che il loro primo interesse consiste nell'accordarsi con le altre categorie, per raggiungere più facilmente, colla mutua comprensione di reciproci bisogni la piena efficienza delle loro funzioni: tutti, devono guardare allo scopo finale: aumentare la ricchezza, la forza della Nazione.

È un'opera lunga, difficile, gravosa, paziente di ogni giorno e di ogni ora, un'opera che non dà risultati appariscenti, immediati, ma che i sindacati fanno e devono intensificare nell'ambiente economico dove la posi-

tiva realtà degli interessi, non deve contrastare con l'entusiasmo di una fede: è un compito cui io mi sono dedicato come responsabile di una grande organizzazione, di cui noto ogni giorno più i progressi, lenti, incompleti, ma sicuri. È un'opera cui il Consiglio delle Corporazioni rendendo sistematici e continui i rapporti oggi saltuari e sporadici fra i vari elementi della produzione, e dando ad essi impulso, direzione, orientamento, apre più vasti orizzonti e assicura più notevoli e importanti risultati.

E penso che con me, che ho come unico vanto quasi quarant'anni di lavoro e un grande amore pel mio Paese, tutti i produttori d'Italia saranno concordi nell'atto di fede che mi compenetra l'anima.

Credo, fermamente credo, che l'iniziativa privata degli Italiani costituirà anche per l'avvenire il metodo migliore per valorizzare tutte le risorse materiali e umane del nostro Paese; e che l'organizzazione sindacale servirà colla sua esistenza e colla sua propaganda a stringere sempre più i vincoli fra i produttori delle medesime categorie, in un paese che non può e non deve essere sotto i dominii di trusts e di plutocrazie, e varrà a spingerli verso un migliore ordinamento della produzione, verso un maggior perfezionamento di prodotti, verso la conquista di maggiori mercati; credo, fermamente credo, che il Consiglio delle corporazioni è necessario per avvicinare le varie categorie di produttori per renderne più continui i contatti, più intima la collaborazione, più feconda la emulazione, nel progresso....

Voci. Ma non basta credere!

BENNI. È cosa molto bella il credere! Lo so che non lo capite! Credo che lo Stato corporativo è già in via di realizzazione per lo spirito stesso che viene dal Fascismo; e che esso sarà veramente in atto il giorno in cui lo Stato, e in esso il Consiglio delle corporazioni, potranno vedere diminuite le necessità della loro azione economica. Ciò vorrà significare che tutti i produttori, tutti i gruppi, tutti i sindacati avranno acquistato nella loro coscienza economica la nozione precisa della loro funzione e del loro dovere, che marciano compatti in una unica falange per accrescere nell'unità economica della Nazione la ricchezza del popolo e la potenza dello Stato fascista. (*Vivi applausi — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservata la facoltà di parlare all'onorevole ministro e all'onorevole relatore.

COSTAMAGNA, *relatore*. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Indichi il fatto personale.

COSTAMAGNA, *relatore*. Si tratta di una citazione inesatta di un brano della relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COSTAMAGNA, *relatore*. L'onorevole Benni ha detto che nella relazione sarebbe scritto: « Le sezioni riunite varranno a provocare finalmente una maggiore coscienza politica negli organizzatori della produzione ». Invece il testo dice: « Le sezioni riunite varranno a provocare finalmente la formazione di una migliore coscienza economica delle masse lavoratrici e di una maggiore coscienza politica negli organizzatori della produzione » (*Commenti*).

Una voce. È molto diverso.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, intende ella parlare ora in merito al disegno di legge?

COSTAMAGNA, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COSTAMAGNA, *relatore*. Onorevoli camerati, la vostra Commissione deve fare soltanto brevissime dichiarazioni a seguito del dibattito che si è svolto in quest'aula e che è riuscito elevatissimo, ben degno di quel carattere politico che il Capo del Governo vuole riconosciuto a questa nostra Assemblea.

Il problema di cui noi siamo stati investiti è un problema fondamentale. Fra tutti i Parlamenti moderni, questo soltanto era in grado di comprenderlo e di trattarlo, per chè questa Camera è il risultato di quella meravigliosa esperienza storica e politica, che è stata, che è la Rivoluzione Fascista.

La relazione che la vostra Commissione vi ha sottoposto e che voi, tranne il camerata Benni (*Si ride*), avete accolto con tanta benevolenza, si limitava ad invocare il riconoscimento pieno, assoluto, incondizionato del valore fascisticamente costituzionale e costituente di questo disegno di legge. Voi questo riconoscimento avete dato con l'alto tenore a cui avete improntato i vostri discorsi. Le divergenze di opinione, manifestate con schiettezza fascista, non corrompono la unità essenziale del nostro spirito. Esse hanno vertito unicamente sui particolari della riforma ed esprimono più che altro delle differenze di metodo, delle differenze direi quasi di temperamento. Tra coloro che spingono con fervore all'attuazione immediata e totalitaria della idea corporativa e coloro che vogliono procedere per gradi adoperando con cautela gli svolgimenti giuridici delle difficoltà obiettive, non vi è opposizione di principio.

In Italia, dopo il felice esperimento della pace sociale apportata dal Fascismo, non vi è alcuno che abbia il rimpianto del passato. Nessun imprenditore, nessun organizzatore, nessun datore di lavoro italiano, nessuno insomma di coloro a cui, a termini del paragrafo otto della Carta del Lavoro, spetta una più precisa responsabilità della impresa economica, ha una nostalgia per il passato. Nessuno è tanto sconsigliato da credere che si possa ritornare ai costumi di un tempo senza aprire un'altra volta il varco al torrente distruttore della lotta di classe.

D'altra parte i lavoratori italiani comprendono benissimo che la loro sorte è legata al destino della impresa; e quando essi invocano che i rapporti economici abbiano un coordinamento, abbiano un concetto unitario, abbiano insomma una disciplina in certo modo analoga a quella che essi hanno accettato nei contratti collettivi di lavoro e nelle leggi sindacali, noi non dobbiamo credere che manifestino un principio, un sentimento, una coscienza di classe, ma dobbiamo vedere in essi come l'eco della chiara persuasione formatasi in Italia che non è possibile, senza una comune solidarietà, frutto di una comune subordinazione allo Stato — e questo è il principio politico cui accennava la relazione — che non è possibile superare la crisi che in ogni parte del mondo oggi si abbatte sulla civiltà industriale. (*Approvazioni*).

Onorevoli camerati, la vostra Commissione nel suo breve ma intenso lavoro si era resa ben conto delle osservazioni e dei dubbi che sono stati poi affacciati durante la discussione. Ma non si può pretendere di prevedere, con una legge iniziale, tutte le applicazioni e tutti gli sviluppi di un principio così grande come quello che pone il presente disegno di legge. Comunque, non è il caso di ritardare oltre le dichiarazioni del ministro. A lui, fedele interprete del Duce, spetta di tracciare in concreto, sotto la propria responsabilità, la legge per la quale l'Italia, in una nuova coscienza dello Stato, si avvia incontro all'avvenire. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle corporazioni.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. (*Vivi e prolungati applausi*). Onorevoli camerati, ho ascoltati attentamente, e ancor più attentamente meditati, durante questi quattro o cinque giorni di discussione, i vostri diciotto discorsi. Essi costituiscono senza dubbio, insieme alla relazione, documento organico e preciso, un complesso di opinioni, atte ad indirizzare la nostra mente, nella va-

lutazione precisa della portata di questo disegno di legge.

In realtà, noi possiamo dire, che il progetto ha avuto la discussione, di cui esso era degno, in un'assemblea, che, come questa, è particolarmente adatta, per la sua formazione e la sua costituzione, non solo e non tanto, ad intenderne gli aspetti concretati nella lettera, quanto a prevederne gli sviluppi, che si contengono nel suo spirito e nella sua sostanza.

Ma non sarà male ricordare a qualcuno, che aveva tutta l'aria di essere tra sorpreso e smarrito dinanzi all'importanza del progetto, che noi non siamo già arrivati tra il lusco e il brusco di un risveglio improvviso a stabilirne le norme, sibbene le abbiamo lungamente meditate in un travaglio incessante del nostro spirito, durato oltre un anno.

Permettetemi di ricordarvi delle date e di fissarle nella vostra memoria.

Le prime linee del progetto furono sottoposte dal sottosegretario delle corporazioni al suo ministro, Capo del Governo, nell'estate del 1928. Successivamente il sottosegretario alle corporazioni, come era suo dovere, chiese ed ebbe la singola collaborazione delle Confederazioni, perchè era soprattutto all'azione che avevano svolta, svolgevano e dovevano svolgere, che il nuovo istituto doveva adattarsi ed indirizzarsi.

Una prima relazione al Gran Consiglio fu dal sottosegretario alle corporazioni fatta il 7 marzo del 1929 e si ebbe, in quella sede, dai capi responsabili delle organizzazioni, dai membri del direttorio del Partito, dai membri del Governo presenti, una discussione a fondo, presso a poco sugli stessi punti, che voi avete qui, in questi giorni, vagliati e discussi.

I dettagli del progetto furono, poi, in una successiva seduta dell'aprile 1929, accuratamente esaminati dallo stesso Gran Consiglio, in cui si diede lettura articolo per articolo; discussione minuziosa, che portò ad alcune modifiche formali e sostanziali.

Ma, tra l'una e l'altra seduta, furono ancora chiamati a collaborare col Ministero i capi responsabili delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Poi, il progetto seguì la sua strada: andò regolarmente all'esame di tutti i Ministeri; furono superate tra amministrazione e amministrazione, le piccole, minime cause di divergenza e di attrito; infine, il progetto fu approvato dal Consiglio dei ministri, dopo una ampia disamina.

Non vi sembri inutile questa esposizione del, diciamo così, *curriculum* storico del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Vi era qualche anima pavida, tanto pavida, che non ha osato manifestare qui responsabilmente il suo pensiero, che ha parlato di salto nel buio.

Signori, sotto la guida di un Capo veggente ed antiveggente come Benito Mussolini, non si può parlare di salti nel buio, a meno che non si vogliano definire salti nel buio quelle, che sono le tappe inesorabili della Rivoluzione delle camicie nere. (*Vivissimi applausi*).

Non bisogna dolersi, sorprendersi, rimanere come attoniti e sbigottiti, dinanzi a discussioni della natura di quelle che qui si sono svolte. L'abbiamo invocata tante volte, una sana critica fascista, e al suo primo avvento, in una discussione talora aspra, sincera e viva, vi è qualcuno che ne è rimasto come turbato. Tutti, ma non io!

Io penso, che tutte le opere del Regime, ma in particolar modo questa, che si svolge su terreno tanto delicato, debbano evitare il consenso ottenuto col voto pneumatico dell'applauso a comando, per esigere da ciascuno di noi sincerità, nettezza, e, se occorre crudeltà di opinioni. (*Applausi*).

Si è parlato di immaturità: forse del progetto ritenuto troppo precoce, per il grado di maturazione sindacale o corporativa fa cui siamo giunti? O si è voluto parlare di impreparazione particolare di questa Camera? Io dichiaro, solennemente che soltanto una Camera come questa, sindacale nelle sue origini, corporativa nel suo metodo, politica nelle sue finalità, poteva, attraverso la sua acuta e talora dura disamina, dare al Governo la coscienza precisa e sicura, che lo schema da noi designato delinea e rivela necessità reali ed attuali del nostro assetto economico e sociale, così come quattro anni di esperienze sono andati concretandolo: dichiaro, in altri termini, che l'attuazione del Consiglio nazionale delle corporazioni è assolutamente ed inoppugnabilmente tempestiva.

Ho parlato di coscienza, onorevoli camerati. Non vi sembri grave la parola. Le rivoluzioni hanno, nel loro corso incessante, mutevoli aspetti: sono, talora, un atto di forza, maggiormente agli inizi, ma non solo agli inizi. Sono, talora, un processo di elaborazione intellettuale, quando i fatti assurgono alla sistemazione giuridica e si trasfondono nell'opera di codificazione. Ma sono, sempre, quando, giungono a certi punti culminanti di trapasso, dei casi di coscienza, nel senso più

alto e nobile di questa espressione. Allora, sia il soldato che il legislatore hanno il dovere di trasferire i loro piani tattici ed i loro ordinamenti giuridici su quel terreno di responsabilità morale e storica, su cui solamente è dato alle rivoluzioni raggiungere le loro mete ed i loro fini.

Su questo terreno, noi ci siamo costantemente tenuti; non con vano giuoco formale esteriore di equilibrio fra le parti, ma con uno sforzo di equilibrio, appunto, morale e storico.

Tale equilibrio si realizza, secondo me, nella legge del 3 aprile 1926, legge che media e concilia due tempi: voglio dire, che, in un certo senso, la giornata del 3 aprile è il centro di un equilibrio storico, tra due epoche della concezione e della attuazione istituzionale e costituzionale del sindacalismo.

Prima del 3 aprile, abbiamo il Sindacato fuori dello Stato; in posizioni diverse dinanzi allo Stato, o di coperto sfruttamento di certi vantaggi che lo Stato poteva conferire, o addirittura contro lo Stato, o infine in un'attitudine di conquista verso lo Stato. Dal 3 aprile in poi, il Sindacato entra nello Stato: è lo Stato che gli apre le porte della sua cittadella, il Sindacato diventa un collaboratore dello Stato, diventa, in un certo modo, anche organo di esecuzione di certi particolari poteri dello Stato.

Dalla giornata del 3 aprile 1926, onorevoli camerati, non esiste più in Italia, tra Stato e Sindacato un problema di conquista; non di tratta, da parte dei sindacati, di conquistare lo Stato, poichè sono stati essi, per sempre, conquistati alla coscienza stessa dello Stato.

Si tratta piuttosto di risolvere, e si è risolto, un problema di consapevolezza reciproca tra Stato e sindacati.

Lo Stato ha, con legge del 3 aprile, riconosciuto il Sindacato — e intendo adoperare questa parola « riconosciuto » non solo nella sua accezione più strettamente e più propriamente giuridica, ma nella sua accezione più vasta, morale e politica insieme — ha riconosciuto il Sindacato nella sua forza, nella dignità e nella bellezza della sua funzione; il Sindacato, a sua volta, riconosce lo Stato, lo riconosce nella sua unità, nelle sue esigenze, nelle sue funzioni, e collabora con tutti i mezzi a che questa unità, queste esigenze, queste funzioni si svolgano nella loro pienezza.

Tale riconoscimento, dopo un lungo periodo di separazione e di ignoranza, di lotta, fra Stato e Sindacati, si realizza integralmente nella corporazione fascista. Si è par-

lato molte volte, durante questa discussione, in questa Assemblea, di corporazioni; ma nessuno — nè io mi attenderò di dimostrarlo, dinanzi a camerati assai più valenti di me nell'interpretare le norme del diritto — nessuno ha fatto notare, come questo nuovo istituto sia nato, nella legge 3 aprile, timido e incerto, con la sua fisionomia non ancora ben precisata, e attraverso quali successive formazioni sia andato perfezionandosi.

Nella legge del 3 aprile 1926 non esiste ancora la parola corporazioni. Voi trovate nell'articolo 3 l'espressione: « le associazioni di datori di lavoro e quelle di lavoratori possono essere riunite mediante organi centrali di collegamento con una superiore gerarchia... », ecc. Ancora, questi organi centrali di collegamento non appaiono nella loro propria funzione. All'articolo 42 del regolamento alla medesima legge, voi trovate che l'organo centrale di collegamento viene detto « organo corporativo »; si ha quindi l'enunciazione prima della corporazione, che si è definita « organo dell'Amministrazione dello Stato ».

Ancora un passo, e si arriva alla dichiarazione sesta della Carta del Lavoro, dove non si dice più « la corporazione è organo della Amministrazione dello Stato » ma, badate bene, « la corporazione è organo di Stato ».

Potrà parere sottile la differenza, ma va notata, perchè segna il grado di uno sviluppo considerevole. Quella che appare, nella legge, nel suo regolamento e nella Carta del Lavoro, incertezza di nomenclatura giuridica, lacunosa, difettosa imprecisione, è invece, il lievito creativo di un'idea che si perfeziona.

Quasi tutte, anzi tutte, le legislazioni rivoluzionarie, soffrono o si beneficiano di un certo qual carattere di incertezza; solo, le legislazioni scientifiche, da laboratorio, fredde, che compongono dei fatti non più in movimento, ma concretati e compiuti, possono raggiungere una perfezione formale, da ammirarsi, forse, da un punto di vista estetico, ma che è come la bara, entro cui si è composto un fenomeno per sempre esaurito e compiuto. (*Approvazioni*).

Le legislazioni, come quasi tutta la legislazione fascista fino ad ora, che interpretano un movimento ancora in marcia, non solo non possono evitare le lacune, ma le devono lasciare, perchè attraverso di esse penetra la vita. Talora, è solo attraverso qualche incertezza della legge, che si può raggiungere la concretezza dello spirito nella sua attuazione. (*Applausi*) Il diritto vivente è un sistema di contraddizioni.

Onorevole Borgo, voi l'altro giorno avete parlato di lacune di questa legge. È vero. Potrei indicarvele io, una per una; potrei, forse, aiutarvi in una precisa e più minuziosa ricerca; ma nessuno può chiedere al legislatore di svolgere il compito del profeta. Il legislatore attua ciò che nell'oggi si può attuare e si prepara a seguire gli sviluppi di domani, per fermarli nella lettera di nuove norme e di nuove leggi. (*Approvazioni*)

Il Consiglio nazionale delle corporazioni deve essere considerato a tutt'oggi (dico a tutt'oggi, onorevole Razza, perchè voi, con caustica espressione, avete detto, che con questo progetto noi siamo, non al coronamento dell'edificio corporativo, ma appena ai suoi inizi; non vi contraddico; però, questi inizi hanno un carattere talmente impegnativo, che ciascuno di noi deve proporsi di non far fare alla nostra Rivoluzione il passo più lungo della gamba) deve considerarsi, dicevo, a tutt'oggi la tappa estrema di questo estrinsecarsi ed enuclearsi successivo della corporazione, da una funzione di mero collegamento intersindacale, come ci appare nella legge 3 aprile, a una funzione, direi quasi, di amministrazione nell'ambito stesso dello Stato come ci appare nel regolamento del luglio successivo, a una funzione di vero e proprio organo di Stato, in tutta la dignità e vastità di questa espressione.

Voi vedete, attraverso il cammino, quasi inconsapevole, che la legislazione sindacale ha percorso, come l'atomismo sindacale, effetto inevitabile, necessario, dell'estraniarsi del sindacato dallo Stato (poichè il sindacato, fuori dello Stato, si moltiplica e tende a chiudersi, onorevole Benni, in quell'egoismo egocentrico, che voi avete or ora bollato) si risolva nel collegamento corporativo, conseguenza prima e logica del riconoscersi reciproco fra Sindacato e Stato.

Ma lo stesso atomismo corporativo, il fenomeno, cioè, di queste corporazioni, cioè, che nate dal collegamento tra sindacato e sindacato sarebbero destinate a girare isolate l'una dall'altra, perduto, nell'orbita dello Stato, non può risolversi che nel collegamento intercorporativo.

Questo è il problema, onorevoli camerati, che attraverso il meccanismo niente affatto farraginoso, onorevole Ercole, del Consiglio nazionale, noi abbiamo inteso risolvere. Legge, regolamento, e Carta del Lavoro ci mettevano dinanzi a delle corporazioni organi di Stato, ma di cui non si diceva bene in quale punto preciso dello Stato avessero a innestarsi vitalmente. Noi abbiamo prese queste corpo-

razioni, e, facendone le sezioni vive e operanti del Consiglio nazionale abbiamo, al di sopra di esse, creato quel Consiglio nazionale, che veramente può dirsi la corporazione nazionale integrale, perchè riassume e sintetizza tutte le attività produttive del popolo italiano (*Approvazioni*).

La funzione corporativa, in questo processo giuridico, che vi ho rapidamente e certo imperfettamente descritto, presuppone la funzione sindacale. Non solo la presuppone, ma ove accenni a decadere, la ravviva; la corporazione nel sistema fascista non supera e abolisce il sindacato, ma lo concepisce in attività quotidianamente.

La funzione intercorporativa, che si esplica nel Consiglio nazionale delle corporazioni, presuppone la funzione corporativa, che si attua nelle sezioni, corrispondenti ognuna alle grandi branche della produzione nazionale.

Sindacato, Corporazione, e Consiglio devono, quindi, coesistere, e coesistere sulla stessa base. Condizione necessaria, perchè noi possiamo compiere lungo cammino col nostro esperimento è la loro contemporaneità.

Nessuno ha mai pensato di risolvere il Sindacato nella corporazione, nè la corporazione nel gurgite troppo vasto del Consiglio nazionale delle corporazioni. Attraverso una successiva individuazione di compiti e di funzioni, noi abbiamo voluto arrivare ad una unità, che non sia semplicemente una intenzione ed un'enunciazione, ma un'attuazione organica.

Onorevole Cucini, io non ho ben afferrato, ieri, un punto del vostro breve, ma notevole discorso; mi è sembrato, però, che in voi fosse, ancora, una concezione della corporazione diversa da quella che la legge, il regolamento e la Carta del Lavoro mi impongono di costruire. Io non sono più in condizione di scegliere, non posso più scegliere fra una concezione e l'altra: ho avuto il compito di applicare queste leggi; e questa è la corporazione che le leggi m'impongono di costituire. Non più quella, quindi, che è una specie di superorganizzazione, sovrapposta all'organizzazione sindacale, come avvenne in un primo momento dell'organizzazione corporativa fascista; ma una corporazione, che risulti dalla rappresentanza sintetica delle categorie inquadrate nelle varie associazioni.

A proseguire la mia dimostrazione del valore preciso, politico, morale, ed economico insieme, del progetto, mi è necessario — e la Commissione, che ha così egregiamente lavorato sotto la presidenza dell'onorevole Geremicca, me lo perdonerà — mi è neces-

sario, riferirmi ad un'intenzione della Commissione stessa, che nella relazione non compare, essendo stata abbandonata in successive elaborazioni.

Quando il progetto è comparso al primo esame della Commissione mi si è domandato se il Consiglio nazionale delle corporazioni meritasse, per la sua struttura organica, per le funzioni e per la sua posizione costituzionale, l'aggettivo di autonomo.

Io non mi sento di affrontare una discussione di carattere giuridico, perchè questo non è il mio compito e questa non è una cattedra, ma una tribuna politica; voglio, semplicemente, osservare, che è questione di intendersi.

Noi, molte volte, insieme ai colleghi giuristi, per i quali non solo ho molta devozione, ma anche, come essi sanno, molta affezione, cerchiamo di adattare un diritto nuovo ad un casellario vecchio; cerchiamo, non ricordo più quale collega lo abbia detto, di ritagliare questo nuovo diritto su un tormentoso letto di Procuste.

L'autonomia è, secondo una definizione dottrinarica, il potere di un gruppo politico o professionale di organizzarsi e di amministrarsi da se stesso sotto certe condizioni e limiti.

L'autarchia è piuttosto il bastare a se stessi, l'aver la sufficienza di se, il poter provvedere da se allo svolgimento del proprio compito e della propria funzione.

Ora, è dimostrato, non so se nella scienza, di cui non ho il compito di preoccuparmi in questo momento, ma è dimostrato nella realtà effettiva delle cose, che un gruppo professionale non può bastare a se stesso, ove lo Stato lo ignori, ove lo Stato non lo assista, ove lo Stato non lo sussidi dei suoi consigli e delle sue direttive.

È anche dimostrato, che un gruppo professionale non trova da se il limite della propria autonomia. Un Sindacato fuori dello Stato, cerca di esagerare nel darsi la propria legge o nel dare la legge alla propria categoria.

Si arriva, allora, alle esasperazioni degenerative di alcuni Stati, concepiti su una base esclusivamente economica, sindacale e corporativa.

Bisogna che lo Stato intervenga e tracci il limite vivo, vitale di questa autonomia.

Ecco, secondo me, in qual senso, nel sistema politico del corporativismo fascista, la corporazione è un organo di Stato. È un organo di Stato, perchè con essa e attraverso di essa lo Stato potenzia, rafforza e avvalora

l'autarchia del Sindacato, mettendolo in condizioni di essere efficiente, attivo ed operoso, ma, nello stesso tempo, ne limita, ne equilibra, ne circoscrive l'autonomia.

In questo duplice incontro, dello Stato che dà i poteri, ma nello stesso tempo li circoscrive, che dà le facoltà, ma nello stesso tempo le limita, che attribuisce le funzioni, ma nello stesso tempo le orienta, è, secondo me, il segno distintivo della corporazione fascista.

È la chiave di volta, per giudicare di qualsiasi sistemazione giuridica del Consiglio nazionale.

Mi si è domandato: ma questo Consiglio nazionale è un Parlamento? Io ho risposto: no. Mi si è domandato: ma questo Consiglio nazionale è semplicemente un organo consultivo del vostro Ministero? Io ho risposto: no. Mi si domanda: ma questo Consiglio nazionale è un organo di Stato? Io rispondo: sì. Ma sotto certe condizioni e in una speciale atmosfera, per cui non si può confondere quest'organo di Stato con altri che hanno diverse altre funzioni, altre fisionomie, altri compiti e altri orientamenti. Sì, è un organo di Stato *sui generis*, nuovo, originale, che non distrugge, ma anzi nutre, alimenta ed eccita le autarchie sindacali e spinge i sindacati a difendere gli interessi delle proprie categorie; che non vuole che le categorie scompaiano, ma va a ricercare anche quelle, che nel processo moderno della produzione sembravano quasi essere scomparse o dileguate nell'ombra.

È un organo di Stato, che non distrugge, ma segna i limiti delle autonomie sindacali, e concreta le funzioni ed i poteri dello Stato nei confronti dei gruppi professionali. In esso si attua la confluenza e l'ordinamento sistematico ed attivo delle esigenze autarchiche ed autonome delle associazioni sindacali e delle esigenze supreme, assolute, prevalenti dello Stato, integralmente rappresentato dalla persona del Capo del Governo.

Sono state cercate varie formule; si è detto: lo Stato dei sindacati no, i sindacati dello Stato; lo Stato delle corporazioni no, le corporazioni dello Stato.

Noi non facciamo questione di definizioni, mai, ma una ve ne lancio, che potrete meditare: noi realizziamo, attraverso il Consiglio: *lo Stato-Corporazione a servizio dello Stato-Nazione. (Approvazioni).*

Ci potrebbe, a questo punto, qualcuno domandare: e l'individuo?

Vi sono sempre degli individui che si preoccupano dell'individuo.

Che cosa fa l'individuo? Il quale individuo è poi la persona concreta, in cui la iniziativa individuale deve prender forma? Dove va esso a finire, tra l'autorità dello Stato da una parte e i poteri della Corporazione dall'altra e i regolamenti che gli impone il Sindacato ancora da altra parte?

Nelle antiche concezioni statali, in quelle che caratterizzarono quasi tutte le antiche civiltà, l'individuo era mezzo allo Stato; nelle concezioni democratiche moderne, lo Stato è mezzo dell'individuo, ossia lo Stato è uno strumento attraverso il quale l'individuo soddisfa i propri desideri ed attua le proprie finalità.

La verità è, — ed è verità fascista — che l'individuo, attraverso il suo gruppo professionale, serve lo Stato; e lo Stato, a sua volta, riconoscendo diritti e funzioni al gruppo, serve l'individuo.

La Corporazione risolve, così, nell'autorità dello Stato il problema della libertà dell'individuo.

Con questo, noi ci poniamo *originalmente* nel contrasto dei concetti di libertà, che si agita nel mondo, in quanto che non siamo i negatori del principio di libertà, ma gli assertori di un nuovo principio di libertà: una libertà organica, che si attua attraverso il gruppo e la collaborazione di questo alla formazione stessa della volontà e della autorità dello Stato. (*Approvazioni*).

Quanto sono andato fin qui dicendo è essenziale, o almeno tale mi appare, per la esatta comprensione di quei quattro motivi, che hanno più di ogni altro dominata la discussione.

Le osservazioni di dettaglio sono state abbastanza numerose; potremo valutarle in altra sede, di discussione degli articoli; ma, nel complesso — sfrondata la discussione — intorno a quattro punti si è battagliato: efficacia ed utilità della *iniziativa privata*, proclamata dalla dichiarazione settima della Carta del Lavoro; funzione attiva delle associazioni sindacali nel campo dei rapporti economici, che attua quell'*iniziativa sindacale*, che taluni vorrebbero vedere scomparire dall'ormai famigerato comma terzo dell'articolo 11; poteri normativi della corporazione, che realizzano, come ho già detto, nelle sezioni o nell'Assemblea del Consiglio, l'*iniziativa corporativa*; *iniziativa dello Stato*, che, attraverso il Capo del Governo, autorizza, vieta, o limita lo svolgimento del regolamento collettivo dal terreno dei rapporti di lavoro a quello dei rapporti economici.

La Carta del Lavoro, che voi avete così sovente citata in questi giorni, è un documento unitario. Essa consiste in un complesso di pensieri, di idee, di proposizioni e di enunciazioni, che vanno lette e accettate tutte, dalla prima all'ultima, senza indugi, che rivelino particolari preoccupazioni, su questa o su quella. È un documento unitario; e questi quattro motivi: dell'iniziativa privata, che nessuno vuol menomare, dell'iniziativa sindacale, dell'iniziativa corporativa e dell'iniziativa dello Stato, la informano insieme, ma *insieme*.

Abolite il primo motivo, dell'iniziativa individuale, e voi avrete la tirannia sindacale, la soffocazione corporativa, che minerà la stessa compagine morale e sociale dello Stato; tirannia sindacale e soffocazione corporativa, che soprattutto lo Stato ha diritto, dovere ed interesse di impedire.

Abolite il secondo motivo, quello della iniziativa delle associazioni sindacali, e voi giungerete — fenomeno strano di contraddizione storica — ad anemizzare fino alla scomparsa quelle stesse collettività intermedie, che noi abbiamo risuscitate contro la economia liberale, che le aveva distrutte.

Dove si vede come, talora, per essere troppo fascisti, si arriva a cambiar casacca e a diventar liberali.

Abolite il terzo motivo, quello dell'iniziativa corporativa in ordine ai rapporti economici, e voi isolerete i sindacati sull'arido, sconcertante, pesante, terreno dei rapporti di lavoro, che è quanto dire di quell'ordine pubblico (perchè i regolamenti dei rapporti di lavoro vogliono, soprattutto, impedire la serrata e lo sciopero) di quell'ordine pubblico, altissimo ideale giolittiano, che lo Stato fascista non può anteporre alla sua concezione dell'ordine, inteso come ordine morale, come ordine sociale, come ordine politico e come ordine economico. (*Applausi vivissimi*).

Abolite, infine, l'intervento — spaventosa parola — abolite, infine, l'intervento disciplinare dello Stato, e voi avrete la lotta tra la anarchia individuale e il potere sindacale, che caratterizzò la vita italiana negli anni della vigilia fascista. Può essere di cattivo gusto ricordare ai produttori, oggi, nella pace e nell'ordine d'oggi, il disordine di ieri: ma sono ricordi, che fanno sempre bene alla salute. (*Applausi*).

Naturalmente, ognuno di voi, onorevoli camerati, potrebbe oppormi, dal suo punto di vista — di lavoratore, di datore di lavoro, di industriale, di agricoltore —: « ma noi non abbiamo mai detto, nei nostri discorsi, di

voler giungere all'abolizione assoluta dell'uno e dell'altro motivo; non noi lavoratori vogliamo abolire l'iniziativa individuale, non noi industriali vogliamo non riconoscere il diritto dello Stato ad intervenire come disciplinatore, come ordinatore nei rapporti economici ». E ciascuno di voi, così dicendo, si trincererebbe dietro a delle riserve mentali. Nè questo mi sorprenderebbe. So bene che, nello stesso modo che un principio politico non si realizza mai, storicamente, in uno stato di assoluta purezza (e voi trovate, infatti, delle democrazie più tiranniche delle tirannie, e delle forme di Stato in cui le varie concezioni dell'autorità si mescolano e si frammischiano) la negazione di un principio non è mai perentoria, assoluta, categorica. Quindi, ciascuno di voi, dal suo punto di vista, è disposto a riconoscere, sì, la sua parte all'iniziativa privata, la sua parte all'intervento dello Stato; ma ciascuno (e ciò è perfettamente logico) la riconosce a suo modo. È invece, nella necessità di una relazione disinteressata tra principio e principio; è nella correlazione logica, storica, politica e morale dei quattro motivi, dell'iniziativa privata, dell'iniziativa sindacale, del potere corporativo e dell'autorità dello Stato, che, dalla apparente discordia della vostra discussione, della nostra polemica, si trae, camerati, quell'unitaria concordia che fa di noi, ognuno nelle nostre funzioni e nelle nostre particolari responsabilità gerarchiche, una generazione esemplare, apportatrice all'Italia e al mondo di un nuovo tipo di civiltà.

Ma perchè questo sia, perchè ciò discenda dal vano rumore delle parole nella concreta realtà dei fatti, occorre che ciascuno sappia commisurare il proprio desiderio personale o la volontà della categoria che rappresenta al desiderio e alla volontà degli altri individui e delle altre categorie, nell'armonioso concerto dell'autorità dello Stato. (*Vivissimi e prolungati applausi*).

Nuovo tipo di civiltà, ho detto.

Io ho letto, in un articolo di commento a questa discussione, scritto dall'onorevole Fossa (il quale ha partecipato alla discussione stessa con un così fervido discorso) che, mentre un altro camerata, come me trascinato dal suo spirito fervido di fascista, alludeva a questa nostra funzione, vorrei quasi dire, di fabbricatori di una nuova civiltà, taluno, avveduto, scettico e cauto, mormorava: « sentimentalismo, romanticismo sindacale ». Ebbene, noi vogliamo qui proclamare, con molta serenità, con molta tranquillità, che, ove questa fede non ci sorreggesse, troveremmo

vana la nostra quotidiana fatica. Sappiamo di lavorare ad un'opera, che si proietta oltre il nostro tornaconto personale, oltre la nostra stessa generazione; noi sappiamo di lavorare per una civiltà, che porterà il nome di un Capo, a cui abbiamo saputo credere, nella solitudine amara e disperata della vigilia. (*Vivissimi applausi*).

È questo l'atto di nascita dell'economia corporativa?; si è domandato, con pungente curiosità, il mio amico e camerata onorevole Asquini.

No; questo, o camerati, non è l'atto di nascita della economia corporativa; è il documento della sua incipiente maturità.

Il suo atto di nascita va ricercato nel travaglio incessante del pensiero mussoliniano, che è, come ogni pensiero organico e come ogni organico documento, da considerarsi tutto, nel suo complesso.

Occorre ricercarne tutte le affermazioni; occorre accettarle tutte o respingerle tutte. Non vi è un Mussolini politico, creatore di un ordine politico, che è grato ed utile accettare, ed un Mussolini creatore di un ordine economico, che può essere fastidioso subire: vi è un Mussolini solo ed unico (*Vive approvazioni*), nelle sue affermazioni politiche e nelle sue affermazioni economiche. Bisogna prenderlo com'è, seguirlo integralmente, come noi facciamo! (*Vivissimi generali applausi — Grida di: Viva il Duce*).

Questa economia corporativa (che io non definirò, perchè credo che possano definirla solamente altri, che verranno dopo di noi, quando essa sarà arrivata al suo più alto e più nobile sviluppo, alla sua massima manifestazione), quest'economia corporativa, è nata, nel pensiero di Mussolini, fino dal febbraio 1922. Otto o nove mesi prima della Marcia su Roma, egli scriveva nel *Popolo d'Italia*: « Il Sindacalismo fascista non esclude che, in un lontano domani, i sindacati dei produttori possano essere le cellule di un nuovo tipo di economia ». Vi era fin d'allora la visione del grandioso e trionfale cammino!

E nell'accordo di Palazzo Vidoni, del 1923, egli diceva ancora: « L'industria italiana fino ad oggi è stata individualista. È un vecchio sistema che bisogna abbandonare. Bisogna costituire il fronte unico dell'economia italiana ».

È nel dicembre 1925, in questa Camera: « Io credo che si debba arrivare ad una nuova concezione dell'economia nazionale »!

È sempre nello stesso mese, al Senato: « Il fallimento della economia politica liberale è così eloquentemente provato dai fatti

che non vi è bisogno di insistervi. Non è contestabile che l'equilibrio necessario alla vita economica può essere molto meglio stabilito dall'intervento di un giudice imparziale »

E nel discorso agli industriali, nell'estate del 1928, si preconizzava « una grande trasformazione, che viene effettuandosi nel tipo di economia capitalistica e che prelude, forse non soltanto in Italia, al nuovo tipo di economia corporativa ».

Ho voluto citare queste parole del Capo, ed egli me ne perdonerà, non per appoggiare la mia debole autorità alla sua grande, ma perchè so che si ha, troppo spesso, il torto di invocare il suo pensiero, con delle parzialità tendenziose. È solo sul filo dell'unità logica, assoluta, del pensiero di Mussolini, che il metodo, gli istituti, le forme, le norme, le direzioni, le attuazioni della nuova economia vanno perseguite, ricercate e costruite.

Non ci domandate, oggi, uno schema astratto di economia corporativa. Non ci domandate (io non seguirò, in questo, l'esempio del camerata Benni), non ci domandate uno schema di atti o tentativi, che non provano nulla in ordine a quello cui vogliamo arrivare; opera di teorici, nel primo caso; di empirici, nel secondo. Ai politici chiedete solo ciò che essi, animati dalla loro fede e sorretti dai loro principi, possono e debbono darvi, un metodo, uno stile, un sistema di rapporti, un ordinamento, in cui l'individuale iniziativa non scompaia, ma anzi si ravvivi e ricerchi e trovi linee di coordinamento e di connessione con l'iniziativa dei gruppi e dello Stato.

È vero quello che affermava, l'altro giorno, nel suo discorso l'onorevole Lantini. Nel passaggio dal terreno dei rapporti di lavoro a quello dei rapporti economici tenete presente, che là si ha una maggiore uniformità e qui una maggiore varietà. Ma è per questo che io vi rispondo, quando mi domandate di dare un esempio di regolamento economico, che non posso; e, anche se potessi, non vorrei rispondere, perchè solo nella pratica e nella esperienza quotidiana, rapporto per rapporto, regolamento per regolamento, categoria per categoria, vedremo quello che sia da farsi.

Camerati, organizzatori di qualunque parte, di datori di lavoro e di lavoratori, voi avete, nel Ministero delle corporazioni, sotto la mia particolare assistenza o con la assistenza dei miei collaboratori, visto evolversi, dalle prime incertezze, il contratto collettivo di lavoro. Anche questo contratto era, nei suoi albori, una cosa informe ed incerta. Noi abbiamo saputo, attraverso l'esperienza viva di tutti

i giorni, voi, nel vostro compito di organizzatori, noi di orientatori, enuclearlo e portarlo così innanzi, che già esso travalica i suoi limiti e trapassa a regolare nuovi rapporti, come avviene, per esempio, nel progetto sulla mezzadria e l'affittanza, che comparirà dinanzi a questa assemblea.

Ebbene, noi oggi iniziamo un nuovo cammino, imbocchiamo una nuova strada. Non ci chiedete di arrivare di un balzo al ventesimo chilometro. Vogliamo, da buoni soldati, contare una per una le pietre miliari, che segnano la nostra strada, perchè sappiamo che, solo assolvendo tutto il nostro dovere, potremo arrivare a stabilimenti solidi e durevoli di nuovi istituti, di nuovi regolamenti, di nuove norme.

La libertà della iniziativa, che nessuno vuole menomare, che nessuno, quello che più conta, ha fin qui mai menomato (e io domando, perchè si debba temere per domani quello che fino ad oggi non abbiamo fatto) non deve tendere al profitto individuale, al necessario profitto individuale, attraverso metodi arbitrari e contraddittori, che compromettano il profitto collettivo di un popolo nel quadro della concorrenza universale.

Del resto, quando si è trattato di toccare l'economia individuale di altri settori di produttori, nel complesso della vita nazionale, nessuno si è scandalizzato. Io vorrei domandare, a coloro che oggi temono questa avventurosa marcia, se si sono doluti, quando lo Stato fascista, a traverso i suoi organi responsabili, ha con un ordine secco, preciso come un comando militare, toccata l'economia individuale dei lavoratori italiani, diminuendo i loro salari fino alla misura del 20 per cento.

Nessuno si è scandalizzato, perchè la misura era necessaria. Nessuno vuol trasferire questo esempio, perchè diventerebbe straordinariamente pericoloso, in altri campi; ma quando si ha uno Stato, pronto ad intervenire, per difendere l'iniziativa individuale dell'imprenditore, per rafforzare la sua impresa, per dargli modo di marciare speditamente, non si ha il diritto di supporre, che questo stesso Stato voglia soffocare l'iniziativa, voglia soffocare lo spirito di impresa. (*Approvazioni*).

Lasciate che, a questo punto, io vi citi, onorevoli camerati, le parole, di uno scrittore straniero, Walter Rathenau. Sono del 1918. Qualcuno di voi, forse, avrebbe potuto giudicare di più buon gusto, scegliere una citazione italiana, per uno spirito di nazionalismo culturale. Ma piace, talvolta, andare a ricer-

care la controprova della bontà del nostro pensiero, in affermazioni che non appartengono a pensatori o studiosi del nostro Paese, perchè allora avvertiamo come l'esperimento, che stiamo compiendo, sia, sì, un esperimento tutto italiano, un esperimento tutto fascista, ma corrisponda a certi aneliti di trasformazione universale, che ci danno la sensazione di essere all'avanguardia di un movimento di rinnovamento del sistema economico mondiale. (*Applausi*).

« L'ordinamento cui noi perverremo — diceva questo scrittore — sarà un ordinamento di economia privata, come l'attuale, ma non di un'economia privata senza freno; dovrà penetrarla una volontà collettiva; la stessa volontà che penetra ogni opera umana solida, ad eccezione appunto della sola produzione economica; dovranno penetrarla una moralità e un senso di responsabilità, che oggi nobilita ogni servizio reso alla collettività. Noi rideremmo dello scherzo di qualcuno, che volesse comprarsi un cannone per rendersi indipendente e svincolarsi dall'obbligo del servizio militare. Nessuno si sogna di pretendere per sé un tratto di ferrovia o una rete telegrafica, o di fondare un proprio sistema particolare di giurisdizione privata. Ma dall'economia viene accettata come cosa sicura che essa, da cui dipende la nostra agiatezza e il nostro piacere, la nostra civilizzazione e la nostra messa in valore, non possa esistere altrimenti che senza freni sul terreno della libera concorrenza e della lotta civile illuminata ».

Bisogna realizzare, nella maniera più acconcia, la funzione dello Stato nel campo economico; non la funzione di intervento, nello speciale tendenzioso significato che si dà a questa parola; non la funzione di controllo sulle aziende; ma una funzione di coordinamento, di disciplinamento e di collegamento tra le varie forze della produzione. La Russia — l'ha citato adesso il camerata Benni — la Russia ha tentato di realizzarla, mediante la statizzazione dell'economia e ha dovuto fare macchina indietro. Il liberalismo ha ritenuto di risolvere il problema, mediante una menzogna convenzionale, negando in linea di principio, e attuando poi in fatto l'intervento dello Stato; il Fascismo, voi l'avete sentito l'altro ieri dalla viva interruzione del Capo del Governo, il Fascismo afferma, non tanto il diritto, quanto il dovere di questo intervento da parte dello Stato.

Si tratta, adesso, camerati, di risolvere il problema dei metodi e dei mezzi. Noi abbiamo ritenuto, col Consiglio nazionale delle

corporazioni, di prepararli. Forse imperfetti, anzi certamente imperfetti. Ma abbiamo ritenuto di dare allo Stato, come organo per l'esercizio della sua funzione di intervento disciplinatore e coordinatore, un organo costituito, badate bene, da rappresentanti degli stessi interessi che devono essere disciplinati. Ogni caso e ogni forma di disciplina di rapporti economici viene, quindi, sostanzialmente, nel Consiglio nazionale delle corporazioni, a risolversi in una vera e propria autodisciplina sotto l'egida dello Stato. Quindi, non è lo Stato che interviene all'infuori delle parti, senza nessuna considerazione dei loro interessi; ma è lo Stato che le chiama a collaborare alle norme, che poi egli stesso, attraverso la corporazione o il Consiglio nazionale delle corporazioni, a seconda della vastità della materia, renderà obbligatorie.

Il Consiglio nazionale realizza così la eticità, la moralità del sistema sindacale corporativo fascista nell'ordine sociale e nell'ordine economico. Frenato l'egoismo individuale, mediante la disciplina della categoria professionale, serie o somma che sia, secondo una distinzione cara al camerata Guidi, degli interessi dei singoli, non siamo ancora fuori dell'egoismo. Occorre, che nel temperamento degli interessi degli individui, divisi o raggruppati che compongono la Nazione — dichiarazione prima della Carta del lavoro — e nella loro subordinazione agli interessi supremi dello Stato, si sacrificino fino ad annullarsi, anche gli egoismi e i particolarismi di categoria, perchè l'etica corporativa, cioè l'etica fascista, si adempia e trionfi.

Tale moralità trova la sua massima espressione nei rapporti tra le funzioni normative del Consiglio e i poteri del Capo del Governo, interprete primo ed unico degli interessi storici dello Stato italiano. Ma a caratterizzarlo anche più, a individuarlo nella sua più particolare accezione, nella sua più stretta significazione politica, concorre, nel Consiglio nazionale delle corporazioni, la rappresentanza del Partito.

Io ho già detto, altra volta, in questa Camera, che noi non intendiamo affatto di perseguire i fini di una specie di sindacalismo da laboratorio, di un sindacalismo scientifico, distillato in alambicchi più o meno misteriosi e sopraffini.

Noi intendiamo costruire un sindacalismo e un corporativismo tutti politici, un sindacalismo e un corporativismo fascisti. È, solo attraverso la connessione quotidiana con gli organi, con la volontà e con l'azione del Partito, che noi potremo ottenere questo. Ma,

poichè, da più parti, durante questi giorni, ho sentito rivolgere al ministro delle corporazioni questo appello, quasi che esso non avesse tenuto abbastanza conto del Partito nel complesso del Consiglio nazionale delle corporazioni, io debbo chiarire che questa collaborazione deve essere accordo, non sovrapposizione di funzioni; deve, cioè, ottenersi mercè uno sviluppo unitario. Noi consideriamo, ed io particolarmente considero, il Partito come il denominatore comune di tutti gli organi del Regime. Il suo spirito deve agire in tutti gli organi, senza però che questi si atrofizzino fino alla scomparsa. Occorre, cioè, che Partito e Corporazioni sappiano rimanere sul loro proprio terreno, assolvere al proprio compito, rispondere alla propria funzione e accordarla in quella unità tra fatto economico e fatto politico, che è fra i canoni fondamentali del Regime. (*Applausi*).

La moralità, di cui ho fin qui parlato, si affida ad una concezione dell'equilibrio sociale, che è del tutto realizzata dal Consiglio, organizzato su una base schiettamente produttivistica.

Qualcuno, non ricordo quale dei colleghi, ha osservato che la struttura delle sezioni ha un carattere troppo sintetico e che non tutte le categorie vi sono rappresentate. Ma ciò era necessario per non dare al Consiglio stesso una troppo ampia base. Abbiamo dato alle sezioni, attraverso la collaborazione della vostra Commissione, un carattere strettamente paritetico. Ma, a proposito di questa famosa pariteticità, la quale, fra le altre cose, è una brutta parola che deriva da una bruttissima parola tedesca, mi è parso di cogliere nei discorsi di alcuni oratori, come una eco di antiche abitudini, di arbitrato, o di probivirato. Sembrava che, per questi colleghi, la corporazione fosse legata ad una specie di concezione binaria della società, tanti da una parte, tanti dall'altra, e che, ove il numero non fosse, a manca e a dritta, esatto ed uguale, fosse compromessa nella sua caratteristica, nella sua fisionomia, e nelle sue funzioni.

Il paritetismo sta a garantire un concetto di equivalenza, di equilibrio, di eguaglianza fra le parti. Ma l'eguaglianza deve essere di tutte le parti e non di due sole. « L'errore del marxismo è quello di credere che vi siano soltanto due classi » diceva il Duce, sempre nel discorso di Palazzo Vidoni, del dicembre del 1923. L'equilibrio non può poggiare su questa bisecazione artificiale della società.

Abbiamo appreso, attraverso l'opera di inquadramento, che vi è una infinità di cate-

gorie intermedie, le quali, lo dichiaro senza ambagi, soffrono oggi dell'inquadramento, a cui la legge stessa le ha costrette: categorie che attuano quasi in sé stesse la corporazione, perchè tengono insieme dell'una e dell'altra parte, e che andranno un giorno enucleate, perchè il sistema trovi il suo perfetto equilibrio.

Questo significa che non eternamente la Corporazione potrà essere considerata una specie di bilancia, col piatto dei lavoratori da una parte e col piatto dei padroni dall'altra. Verrà tempo, in cui il suo equilibrio poggerà su tutti gli elementi della produzione, perchè alla formazione di determinati regolamenti economici è necessario che contribuiscano tutte le categorie interessate.

A questo proposito voglio dire all'onorevole Razza, che non ha nessuna ragione di preoccuparsi di quel terzo o quarto o ultimo comma, non ricordo bene quale sia, dell'articolo 3 del progetto ministeriale, ultimo comma che sarà mantenuto nel progetto; non ha ragione di preoccuparsi, di quella norma, che dà la facoltà al Presidente del Consiglio nazionale, al Capo del Governo, di radunare separatamente i datori di lavoro o i lavoratori nei singoli organi del Consiglio.

Perchè, onorevole Razza, volete interpretare così maliziosamente questa disposizione? (*Si ride*).

E chi vi ha mai detto, che sarà adoperata per respingere i lavoratori fuori della corporazione quando più, secondo noi, sarà necessario, per l'opera di educazione delle classi lavoratrici, che i lavoratori vi siano?

È solo attraverso la conoscenza reciproca dei propri problemi, che datori di lavoro e lavoratori arriveranno ad una verace, sostanziale ed effettiva forma di collaborazione.

Il Capo del Governo ha voluto contribuire alla preparazione del mio discorso, fornendomi un pensiero tratto da una intervista concessa dal signor Rockefeller, al « Journal », il 27 maggio 1928. Vi si leggono queste parole: « Dichiaro che, secondo me, il disagio industriale proviene dal fatto che il capitale non cerca di prospettarsi il problema dal punto di vista operaio e che il lavoro non cerca di mettersi dal punto di vista del capitale. È deplorabile che certi capitalisti considerino il lavoro come uno strumento volgare, dal quale possono trarre tutti i frutti possibili al minor costo possibile. Ma è altrettanto deplorabile che gli operai si credano in diritto di strappare al capitale tutto quanto possono ».

Il che significa che è necessaria tra il capitale e il lavoro, una conoscenza reciproca, perchè uno possa ripetere nei confronti dell'altro, solo quello che è giusto chiedere. Ma a questo non si arriverà, se non a traverso una lunga pratica, una lunga esperienza ed una lunga convivenza.

Onorevoli camerati, il mio discorso ha forse raggiunto il limite estremo della vostra sopportazione (*Voci: no, no*). Io non so se ho risposto del tutto, a tutti i vostri interrogativi, a tutte le vostre domande; forse, qualcuna ne è rimasta sospesa nell'aria e turberà anche qualche coscienza. La rassicureremo, piuttosto che con le parole di oggi, con i fatti di domani. Ne prendiamo solenne impegno. Oggi dobbiamo dare la vita, dobbiamo dare il battesimo al nuovo istituto. Col Consiglio nazionale delle corporazioni noi foggiamo lo strumento di un ordine economico nuovo. Lo strumento (ho già detto, e ripeto), ma non, di colpo, un ordine economico nuovo. Noi proseguiremo il nostro lavoro, come abbiamo sin qui fatto (sotto la guida costante del Capo del Governo ed oggi e domani più di ieri) con una attitudine necessariamente sperimentale. Così abbiamo proceduto e così procederemo.

Voglio dire, ad alcuni camerati, rappresentanti in special modo delle classi lavoratrici — perdonatemi questa parola di sapore marxista — che ammiro e comprendo la loro nobile fretta e la loro impetuosa audacia.

Tutti coloro che nella vita riescono a distinguersi — ha scritto uno che se ne intendeva — cominciano rivoluzionari e i migliori diventano ancora più rivoluzionari con il crescere degli anni, anche se alla gente sembra che essi invece lo siano di meno, perchè han perso la fiducia nei metodi convenzionali di riforma.

Ebbene, permettetemi di dirvi, con grande sincerità, che in taluni accenti dei vostri discorsi, mi pareva che, alle volte, trapelasse il desiderio di riforme convenzionali, che non sono nel nostro stile, che non sono nello stile del Regime Fascista. Noi amiamo le riforme che procedono, giorno per giorno, nella realtà viva, che, giorno per giorno, modificano gli spiriti e lavorano nel profondo delle coscienze. Il nostro è un lavoro di generazioni; la nostra sorte, amara o dolce che sia, è quella di gettare le basi di un edificio, in cui non noi vivremo in tranquillità, ma le generazioni future. Le gettiamo è vero in un momento difficile: forse, nel momento più drammatico della nostra vita nazionale, mentre si scatena nel mondo una feroce lotta di

appetiti e di egoismi! Le gettiamo, nel momento in cui quelle lotte e quegli appetiti assumono nel campo internazionale economico — come nel campo politico — un nuovo, ipocrita aspetto di pacificazione. Come nel campo politico si fa appello alla pace per preparare la guerra, così nel campo economico si fa appello alla tregua per preparare l'assalto dai popoli più ricchi e potenti ai popoli più deboli. (*Approvazioni*).

Ma è proprio perchè siamo in un momento come questo che occorre armare la nostra produzione, la nostra attività economica, di uno strumento potente, che ci serva a realizzare, dopo la nostra indipendenza politica, dopo la nostra indipendenza morale, l'indipendenza economica, necessaria pur essa perchè noi possiamo adempiere ai compiti che Mussolini ci ha assegnati! (*Vivissimi generali reiterati applausi — Il Capo del Governo, gli onorevoli ministri e moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro*).

PRESIDENTE. La discussione generale è stata chiusa. Passiamo alla discussione degli articoli.

Domando al Governo se intende che la discussione avvenga sul testo della Commissione.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Sul testo del Governo.

PRESIDENTE. Onorevoli camerati, favoriscano fare attenzione!

Do lettura dell'articolo 1.

ART. 1.

La composizione, le attribuzioni ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni, istituito con i Regi decreti 2 luglio 1926, n. 1131 e 14 luglio 1927, n. 1374, sono modificati secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

A questo articolo non è proposto alcun emendamento.

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

La Commissione, a questo punto, propone il seguente articolo 2 aggiuntivo, prima del titolo: « *Organi del Consiglio Nazionale delle Corporazioni* »:

ART. 2.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni si compone:

- a) di sezioni e sottosezioni;
- b) di Commissioni speciali permanenti;
- c) del Comitato corporativo centrale;
- d) dell'Assemblea generale.

Chiedo al Governo se lo accetta.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Il Governo accetta la proposta di questo articolo aggiuntivo, fatta dalla Commissione; però dopo la discussione e le osservazioni fatte dall'onorevole Biancardi, desidererebbe cambiarne la dizione in questi termini:

« Sono organi del Consiglio nazionale delle corporazioni:

- a) le Sezioni e le Sottosezioni;
- b) le Commissioni speciali permanenti;
- c) l'Assemblea generale;
- d) il Comitato corporativo centrale ».

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il Governo accetta l'aggiunta dell'articolo 2, ma ne muta il testo, che viene così ad assumere la seguente dizione:

« Sono organi del Consiglio nazionale delle corporazioni:

- a) le Sezioni e le Sottosezioni;
- b) le Commissioni speciali permanenti;
- c) l'Assemblea generale;
- d) il Comitato corporativo centrale ».

La Commissione ha osservazioni da fare?
COSTAMAGNA, *relatore*. Nessuna.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito il nuovo articolo 2 nel testo or ora letto.

(È approvato).

Procediamo ora alla discussione dell'articolo 2 del testo del Governo, che diventa ormai articolo 3:

« La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni spetta al Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessità.

In sua vece, e per sua delega, può essere esercitata dal ministro per le corporazioni.

Il regolamento alla presente legge dà norme per l'esercizio delle funzioni di presidenza nelle riunioni dei singoli organi del Consiglio ».

La Commissione propone di modificare quest'articolo nel modo seguente:

ART. 3.

« La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessità.

In sua vece, e per sua delega, può essere esercitata dal ministro per le corporazioni.

Le riunioni delle sezioni e sottosezioni e delle Commissioni speciali permanenti sono

presiedute dai sottosegretari di Stato per le corporazioni salvo i casi disciplinati dal regolamento alla presente legge.

Il direttore generale delle corporazioni è il segretario generale del Consiglio ».

L'onorevole Biancardi, poi, propone il seguente articolo sostitutivo:

« La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo Ministro, Segretario di Stato, che li convoca secondo necessità.

« In sua vece, e per sua delega, può essere esercitata dal ministro per la corporazioni, e — limitatamente alle sezioni, sottosezioni e commissioni permanenti — anche dai sottosegretari di Stato per le corporazioni.

« Il direttore generale delle corporazioni è il segretario generale del Consiglio. »

Chiedo al Governo se e quali di queste modificazioni accetta.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Il Governo accetta le modificazioni della Commissione per quel che riguarda il primo capoverso. Il secondo rimane identico. Il terzo viene accettato, ma modificato con una variazione che si avvicina all'emendamento dell'onorevole Biancardi e che è la seguente:

« Le adunanze delle sezioni e sottosezioni, anche riunite, e delle commissioni speciali permanenti, quando non lo siano direttamente dal Capo del Governo o dal ministro delle corporazioni, sono presiedute dai sottosegretari di Stato delle corporazioni, salvi i casi diversamente disciplinati dal regolamento alla presente legge ».

PRESIDENTE. La Commissione desidera fare delle osservazioni o accetta questa nuova formulazione?

COSTAMAGNA, *relatore*. L'accetta.

PRESIDENTE. L'onorevole Biancardi chiede di fare osservazioni?

BIANCARDI. Nessuna.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito il nuovo articolo 3 nel testo modificato, di cui do lettura:

« La presidenza del Consiglio nazionale delle corporazioni, in tutti i suoi organi, spetta al Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, che convoca il Consiglio secondo necessità.

In sua vece, e per sua delega, può essere esercitata dal ministro per le corporazioni.

Le adunanze delle Sezioni e sottosezioni, anche riunite, e delle Commissioni speciali permanenti, quando non lo siano direttamente dal Capo del Governo o dal ministro delle corporazioni, sono presiedute dai sottosegretari di Stato delle corporazioni, salvo i casi diversamente disciplinati dal regolamento alla presente legge.

Il direttore generale delle corporazioni è il segretario generale del Consiglio ».

(È approvato).

ART. 4.

« Il Consiglio nazionale delle corporazioni si compone di sette sezioni:

1°) Sezione delle professioni libere e delle arti, divisa in due sottosezioni: una per le professioni e una per le arti;

2°) Sezione dell'industria e dell'artigianato, divisa in due sottosezioni: una per l'industria ed una per l'artigianato;

3°) Sezione dell'agricoltura;

4°) Sezione del commercio;

5°) Sezione dei trasporti terrestri e della navigazione interna;

6°) Sezione dei trasporti marittimi ed aerei, divisa in due sottosezioni una per i trasporti marittimi ed una per i trasporti aerei;

7°) Sezione delle banche.

« La loro costituzione ordinaria è fissata nella tabella annessa alla presente legge, che può essere modificata con decreto del Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni, sentito il parere dell'Assemblea generale del Consiglio.

« Le sottosezioni, nelle materie di loro esclusiva pertinenza, hanno gli stessi poteri delle sezioni e possono funzionare separatamente da queste.

« Se l'oggetto della deliberazione sia di comune interesse ad alcune di dette sezioni o sottosezioni, esse possono essere convocate congiuntamente in numero di due o più, come sezioni riunite.

« Nei casi previsti dal regolamento le sezioni riunite possono esser convocate anche con la partecipazione delle sole rappresentanze dei datori di lavoro o dei lavoratori ».

A questo articolo è allegata una tabella: se ne darà lettura alla fine della discussione degli articoli. Avverto, tuttavia, che il Governo ha dichiarato di accettare le proposte di modificazioni fatte al riguardo dalla Commissione.

Debbo avvertire poi che, per quel che riguarda la tabella, oltre alle modificazioni proposte dalla Commissione, vi è prima di

tutto un emendamento di carattere generale dell'onorevole Biancardi, così concepito:

« Il sottoscritto propone che le tabelle annesse al disegno di legge rimangano quali sono state proposte dal Ministero ».

Se il Governo accettasse questo emendamento, evidentemente cadrebbero tutti gli emendamenti proposti riguardo alla formazione delle tabelle.

Il Governo vuole esprimere il suo avviso in merito?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Il Governo accetta le proposte fatte dalla Commissione ed intende mantenerle.

Voci. Dalla Commissione o dal Governo?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Dalla Commissione. Il Governo accetta queste modificazioni, in base alle quali è stato concordato il testo.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, il Governo li accetta come raccomandazioni, di cui terrà conto per una revisione della formazione del Consiglio, non potendo tenerne conto sporadicamente. Le proposte saranno considerate in sede opportuna, presenti i capi responsabili delle organizzazioni che fanno parte del Consiglio nazionale.

PRESIDENTE. Dunque, il Governo accetta per le tabelle il testo della Commissione.

Darò lettura degli altri emendamenti proposti.

Vi sono, anzitutto, tre emendamenti dell'onorevole Lojacono:

Il primo è il seguente:

Al n. I della tabella, a pagina 24 della relazione, (sottosezione delle Arti) aggiungere dopo il numero 9:

9-bis) un rappresentante della Federazione dei Sindacati fascisti dell'industria del teatro, designato dalla Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria.

Il secondo è il seguente:

Al n. II della tabella, (sottosezione dell'Artigianato) alla lettera d) (pag. 27 della relazione) sopprimere le parole: fra i rappresentanti designati per la Sottosezione dell'industria.

Il terzo è il seguente:

All'ultimo comma sostituire alle parole: con la partecipazione delle sole rappresentanze dei datori di lavoro o dei lavoratori; le altre: con la partecipazione delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Il camerata Lojacono ha dichiarato alla Presidenza di ritirare questi tre emendamenti. È esatto?

LOJACONO. Sì!

PRESIDENTE. Questi emendamenti allora sono ritirati.

Segue l'emendamento presentato dall'onorevole camerata Oppo, che porta anche le firme dei camerati Colbertardo, Mulè, Lusignoli, Calza Bini, Del Bufalo, Di Giacomo, Amicucci, Barni, Angelini, Maggi Carlo Maria, Baccich, Razza, Ascione, Fossa, Lucchini, Giordani, Arnoni, Capoferri, Muzzarini, Cantalupo, Morelli, Malusardi:

« Al n. II della tabella (sezione dell'industria e dell'artigianato) alla lettera d) della sottosezione dell'artigianato, a pagina 27 della relazione, sostituire:

d) un rappresentante della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, designato dalla Confederazione medesima tra i rappresentanti designati per la sottosezione dell'industria, un rappresentante del Sindacato nazionale belle arti designato dalla Confederazione nazionale professionisti e artisti ed un rappresentante della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'agricoltura.

In caso che questo emendamento non sia accettato, si propone che, senz'altra modificazione al testo della Commissione sia aggiunto il rappresentante del Sindacato belle arti, designato dalla Confederazione nazionale professionisti e artisti ».

Il camerata Oppo non è presente; si intende quindi che abbia rinunciato a questa sua proposta di emendamento.

Il camerata Angelini ha presentato il seguente emendamento, che reca anche le firme dei camerati Cacciari, Fornaciari, Schiavi, Protti, Marini, Troilo, Arcangeli, Messina Razza, Ascione, Vezzani, Muzzarini, Di Giacomo, Del Bufalo, Gianturco, Vaselli, Pasti, Pottino di Capuano, Tassinari, Oppo, Tullio, Gorio, Calore, Maggi Carlo Maria, Ricciardi, Dentice, Cascella, Mazza de' Piccioli, Tallarico, Bartolomei, Manganelli, Mulè, Lucchini, Giordani, Ricchioni, Ascenzi, Calza Bini, Misciatelli, Vecchini, Martelli, Alezzi, Fossa, De Nobili, Giunti Pietro, Bagnasco, Rocca, Michellini, Malusardi, Lusignoli, Marcucci, Pavoncelli, Sirca, Postiglione, Irianni, Rossi, Preti, Forti, Parolari, Fregonara, Amicucci, Gibertini, Bonaccini, Cingolani, Giarratana, Felicella, Palermo, Miori:

« Al n. III della tabella (sezione dell'Agricoltura) alla lettera d) (pag. 27 della relazione) sostituire:

d) sette rappresentanti degli impiegati ed operai dell'agricoltura, designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura dei quali due rappresentanti degli impiegati:

Aggiungere in fine del n. III della tabella (sezione dell'Agricoltura) (pag. 27 della relazione):

f) quattro rappresentanti dei tecnici agricoli designati dal Sindacato nazionale fascista dei tecnici agricoli ».

Onorevole Angelini insiste nel suo emendamento?

ANGELINI. Lo converto in raccomandazione.

BOTTAI, ministro delle corporazioni. Avrai il tuo posto! (ilarità).

ANGELINI. Ho fatto il mio dovere, e del resto si vede che avevo ragione.

PRESIDENTE. Segue l'emendamento proposto dall'onorevole Lusignoli, che reca anche le firme dei camerati: Baccich, Fossa, Sacconi, Borgo, De'Stefani, Vecchini, Peretti, Bolzon, Razza, Ascione, Viglino, Felicioni, Marchi, Righetti, Barisonzo, Landi, De Marsanich:

« Al n. VII della tabella — sezione Banche — (pag. 33 della relazione) aggiungere in fine:

e) quattro rappresentanti delle Casse di risparmio e Casse rurali, di cui uno designato dalla Associazione tra le Casse di risparmio, uno dalla Associazione tra le Casse rurali, due dal gruppo tra direttori delle Casse di risparmio, aderenti alla Associazione generale fascista del pubblico impiego ».

Onorevole Lusignoli, lo mantiene?

LUSIGNOLI. Lo ritiro, prendendo atto di quanto ha detto l'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Finalmente è stato presentato il seguente emendamento dell'onorevole camerata Peretti, che reca anche le firme dei camerati Lantini, Cartoni, Adinolfi, Cingolani, Vianini, Marelli, Banelli, Racheli, Zugni-Tauro, Schiavi, Scarfiotti, Baragiola, Verga, Troilo, Landi:

« Al n. IV della tabella (sezione del commercio) a pagina 29 della relazione sostituire alla lettera b):

« sette rappresentanti designati dalla Confederazione nazionale fascista dei com-

mercianti dei quali due rappresentanti dei dirigenti d'azienda »;

e alla lettera d) sostituire:

« sette rappresentanti degli impiegati e operai del commercio designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del commercio ».

Quest'emendamento è mantenuto ?

LANTINI. Lo ritiro dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Allora, essendo stati ritirati tutti gli emendamenti, ci riserviamo di leggere le tabelle dopo l'approvazione di tutti gli articoli.

COSTAMAGNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

COSTAMAGNA, *relatore*. Credo ci sia un errore materiale nella formulazione di questo articolo 3 (che è il quarto della Commissione), perchè deve essere stata saltata un'aggiunta della Commissione, aggiunta che era unicamente a titolo complementare. Qui si parla di sottosezioni e non di sezioni.

PRESIDENTE. Ma nel testo di questo articolo la Commissione non aveva proposto nessuna modifica.

COSTAMAGNA, *relatore*. Aveva fatto una proposta formale che ora qui non risulta.

PRESIDENTE. Nella relazione non figura.

Metto allora ai voti l'articolo 4 nel testo di cui ho già data lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5:

ART. 5.

Quando l'oggetto della deliberazione interessa l'intero ordinamento sindacale e corporativo dello Stato e nei casi tassativamente prescritti dalla presente legge, le sezioni del Consiglio sono convocate in Assemblea generale.

Fanno parte di questa, oltre il ministro, i sottosegretari di Stato alle corporazioni e il Direttore del servizio generale delle corporazioni che è, di diritto, il segretario generale del Consiglio, tutti i rappresentanti designati dalle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per le corrispondenti sezioni.

Delle altre rappresentanze permanenti nelle sezioni partecipano all'Assemblea:

a) per la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, il presidente della Confederazione, e, rispettivamente sei e tre rappresentanti dei sindacati nazionali di categoria dei professionisti e degli artisti nelle sottosezioni delle professioni libere e delle arti, designati dalla Confederazione suddetta nei modi stabiliti dal regolamento;

b) per le associazioni sindacali dei dirigenti contemplate dall'articolo 34, 1° comma Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, tre dei rappresentanti delle associazioni stesse nelle sezioni, designati nei modi stabiliti dal regolamento;

c) per l'Ente nazionale della cooperazione, il presidente dell'Ente ed altri due rappresentanti, designati dall'Ente medesimo tra gli appartenenti alle sezioni.

Fanno parte, inoltre, dell'Assemblea generale:

1°) Il Segretario del Partito nazionale fascista;

2°) il Ministro dell'interno;

3°) il Ministro per l'agricoltura e le foreste;

4°) i Direttori generali del Ministero delle corporazioni.

5°) i Direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

6°) il Direttore generale della marina mercantile e l'Ispettore generale delle ferrovie, tramvie e automobili, in rappresentanza del Ministero delle comunicazioni;

7°) un rappresentante per ognuno degli altri Ministeri, designati dal rispettivo ministro, tra i funzionari dipendenti, di grado non inferiore al 4°;

8°) il Presidente dell'Opera nazionale del Dopolavoro;

9°) il Presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

10°) un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, designato dall'Associazione medesima;

11°) due rappresentanti delle altre associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, designati d'accordo dalle associazioni stesse o, in difetto, dal ministro delle corporazioni;

12°) dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attività e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designati dal Ministro delle corporazioni.

Con Decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere apportate varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto indicati nel precedente comma».

A questo articolo la Commissione ha proposto diverse modificazioni secondo il testo seguente:

ART. 5.

Quando l'oggetto della deliberazione interessa l'intero ordinamento sindacale e corporativo dello Stato e nei casi tassativamente prescritti dalla presente legge, le sezioni del Consiglio sono convocate in Assemblea generale.

Fanno parte di questa, oltre il Ministro per le corporazioni, il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, il Segretario del Partito nazionale fascista, i Sottosegretari di Stato per le corporazioni e tutti i rappresentanti designati dalle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per le corrispondenti sezioni.

Delle altre rappresentanze permanenti nelle sezioni partecipano all'Assemblea:

a) per la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, il presidente della Confederazione, e, rispettivamente *dieci* e *quattro* rappresentanti dei sindacati nazionali di categoria dei professionisti e degli artisti nelle sottosezioni delle professioni libere e delle arti, designati dalla Confederazione suddetta nei modi stabiliti dal regolamento:

b) per l'Ente nazionale della cooperazione, il presidente dell'Ente ed altri due rappresentanti, designati dall'Ente medesimo tra gli appartenenti alle sezioni.

Fanno parte, inoltre, dell'Assemblea generale:

1°) i Vice segretari e un componente del direttorio del Partito nazionale fascista, designato dal Segretario del partito;

2°) i Direttori generali del Ministero delle corporazioni;

3°) i Direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4°) il Presidente dell'Opera nazionale del Dopolavoro;

5°) il Presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

6°) il delegato della Associazione mutilati e invalidi di guerra per l'assistenza ai mutilati e ai grandi invalidi del lavoro;

7°) i segretari generali delle Associazioni fasciste fra dipendenti pubblici autoriz-

zati a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130;

8°) due rappresentanti delle altre associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, designati d'accordo dalle associazioni stesse o, in difetto, dal Ministro delle corporazioni;

9°) dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attività e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designati dal Ministro delle corporazioni.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere apportate varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto indicati nel precedente comma».

Inoltre, su questo articolo, sono stati presentati due emendamenti.

Il primo è dell'onorevole Di Belsito, e reca le firme anche degli onorevoli Verga, Pierantoni, Vezzani, Domeneghini, Del Bufalo, Mulè, De Cinque, Fioretti Ermanno, Bette. È così concepito:

«Al comma a) *sopprimere le parole*: nelle sottosezioni delle professioni libere e delle arti».

Il secondo è dell'onorevole Rossi e reca anche le firme degli onorevoli Re David, Sansanelli, Maresca, Adinolfi, Salvi, Lojacono, D'Angelo, Tecchio, Oppo, Marelli, Maggi Carlo Maria, Palmisano, Di Belsito, Vaselli, Troilo, Bartolini, Barbieri, Sorgenti. È così concepito:

«Nel quarto comma dopo il n. 6 aggiungere:

6-bis) un delegato della Associazione nazionale dei combattenti».

Vuole l'onorevole ministro esprimere il suo parere sopra questi emendamenti proposti?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Il Governo accetta tutte le proposte di cui al testo della Commissione, meno che quelle relative ai n. 7 ed 8, preferendo che rimanga il testo ministeriale.

Occorre però introdurre una correzione al n. 6, ove è detto: « Il delegato dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra ». Non esiste questo delegato, quindi deve essere detto: « Il Presidente ».

Non accetto l'emendamento dell'onorevole Di Belsito. Accetto, invece, l'emendamento dell'onorevole Rossi.

PRESIDENTE. Però anche in questo con la correzione della parola « delegato » in quella di « Presidente ».

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Precisamente.

PRESIDENTE. La Commissione ha udito le dichiarazioni dell'onorevole ministro? Ha nulla da dire?

COSTAMAGNA, *relatore*. Nulla.

PRESIDENTE. L'onorevole Di Belsito non è presente, e perciò s'intende che abbia rinunziato al suo emendamento.

L'onorevole camerata Rossi è fortunato, perchè il suo emendamento è stato accettato, mentre egli non è presente (*Si ride*).

Do, dunque, lettura dell'articolo 5 nella forma accettata dall'onorevole Ministro delle corporazioni.

ART. 5.

Quando l'oggetto della deliberazione interessa l'intero ordinamento sindacale e corporativo dello Stato e nei casi tassativamente prescritti dalla presente legge, le sezioni del Consiglio sono convocate in Assemblea generale.

Fanno parte di questa, oltre il ministro delle corporazioni, il ministro dell'interno, il ministro dell'agricoltura e foreste, il segretario del Partito Nazionale Fascista, i sottosegretari di Stato delle corporazioni e tutti i rappresentati designati dalle Confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori per le corrispondenti sezioni.

Delle altre rappresentanze permanenti nelle sezioni partecipano all'Assemblea:

a) per la Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dei professionisti e degli artisti, il presidente della Confederazione, e, rispettivamente dieci e quattro rappresentanti dei sindacati nazionali di categoria dei professionisti e degli artisti nelle sottosezioni delle professioni libere e delle arti, designati dalla Confederazione suddetta nei modi stabiliti dal regolamento;

b) per l'Ente nazionale della cooperazione, il presidente dell'Ente ed altri due rappresentanti, designati dall'Ente medesimo tra gli appartenenti alle sezioni.

Fanno parte, inoltre, dell'Assemblea generale:

1°) i vice segretari e un componente del Direttorio del Partito nazionale fascista, designato dal Segretario del Partito;

2°) i direttori generali del Ministero delle corporazioni;

3°) i direttori generali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

4°) il presidente dell'Opera nazionale del Dopolavoro;

5°) il presidente del Patronato nazionale per l'assistenza sociale;

6°) il presidente della Associazione mutilati e invalidi di guerra;

7°) Il presidente dell'Associazione nazionale dei combattenti;

8°) un rappresentante dell'Associazione generale fascista del pubblico impiego, designato dall'Associazione medesima;

9°) due rappresentanti delle altre associazioni autorizzate a norma dell'articolo 92 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, designati d'accordo dalle associazioni stesse o, in difetto, dal ministro delle corporazioni;

10°) dieci persone particolarmente competenti nelle questioni di organizzazione sindacale, diritto ed economia corporativa, altre attività e discipline tecnico-giuridiche interessanti la produzione, designati dal ministro delle corporazioni.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, possono essere apportate varianti ed aggiunte all'elenco dei membri di diritto indicati nel precedente comma.

Il comma b) del testo del Governo è stato soppresso nel testo della Commissione, sicchè il comma c) è divenuto comma b). Il Governo accetta questa soppressione?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Sì, l'accetta.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 5 nel testo di cui ho dato ora lettura. (*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6.

ART. 6.

Per la trattazione di singole materie di carattere generale e di ordine prevalentemente tecnico, escluse, comunque, quelle indicate nei successivi articoli 10 e 11, con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro delle corporazioni, possono essere in seno al Consiglio Nazionale istituite delle Giunte speciali permanenti composte di persone appartenenti all'Assemblea generale. I decreti fissano la composizione di dette Giunte e i limiti della loro competenza in confronto di quella dell'Assemblea generale e delle Sezioni.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Per questo articolo Il Governo dichiara di accettare il testo proposto dalla Commissione. È però da osservare che alla parola « Giunte », rimasta erroneamente, bisogna sostituire le parole « Commissioni speciali permanenti ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 6 nel testo della Commissione, così emendato:

ART. 6.

Per la trattazione di singole materie di carattere generale e di ordine prevalentemente tecnico, escluse, comunque, quelle indicate nei successivi articoli 12 e 13 con decreto del Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni, possono essere in seno al Consiglio nazionale istituite delle Commissioni speciali permanenti composte di persone appartenenti all'Assemblea generale. I decreti fissano la composizione di dette Commissioni e i limiti della loro competenza in confronto di quella dell'Assemblea generale e delle sezioni.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo a partito, avvertendo però che la numerazione dei singoli articoli ed i riferimenti alla numerazione stessa saranno corretti e coordinati dopo l'approvazione di tutti gli articoli.

(È approvato).

ART. 7.

Sulle materie già sottoposte al parere delle Sezioni e delle Giunte speciali permanenti può essere sempre sentita l'Assemblea generale.

Le norme formate e gli accordi ratificati dalle Sezioni ai sensi dell'articolo 11 sono comunicati, prima di ogni altro provvedimento all'Assemblea generale, che può fare i rilievi di forma e di merito che ritenga opportuni.

La Commissione propone, invece, il seguente testo:

ART. 7.

Sulle materie già sottoposte al parere delle Sezioni e delle Commissioni speciali permanenti può essere sempre sentita l'Assemblea generale.

Le norme formate e gli accordi ratificati dalle Sezioni ai sensi dell'articolo 13 sono comunicati, prima di ogni altro provvedimento all'Assemblea generale, che può fare i rilievi di forma e di merito che ritenga opportuni.

L'onorevole Biancardi propone di sopprimere questo articolo 7.

L'onorevole ministro delle Corporazioni ha facoltà di parlare.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Il Governo accetta l'articolo 7 nel testo della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Biancardi, insiste nel suo emendamento?

BIANCARDI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora pongo a partito l'articolo 7 nel testo della Commissione, accettato dal Governo, che rileggo:

ART. 7.

Sulle materie già sottoposte al parere delle Sezioni e delle Commissioni speciali permanenti può essere sempre sentita l'Assemblea generale.

Le norme formate e gli accordi ratificati dalle Sezioni ai sensi dell'articolo 13 sono comunicati, prima di ogni altro provvedimento all'Assemblea generale, che può fare i rilievi di forma e di merito che ritenga opportuni.

(È approvato).

DESIGNAZIONE E NOMINA
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI.

ART. 8.

La designazione dei rappresentanti nel Consiglio nazionale delle Corporazioni, per parte degli Enti sindacali e delle altre associazioni ed organizzazioni indicate nell'articolo 4 e nella tabella allegata alla presente legge, è fatta dai rispettivi organi collegiali deliberanti di grado superiore, costituiti e convocati a termini degli statuti, o da chi — a termini degli statuti medesimi — ne esercita legittimamente i poteri.

La qualità di membro del Consiglio nazionale delle Corporazioni è riconosciuta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo. Colla stessa procedura essa viene revocata nei casi preveduti dalla presente legge e dal regolamento.

Nell'atto in cui assumono il loro ufficio, i membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni prestano giuramento colle forme dal regolamento stabilite.

I membri del Consiglio nazionale delle Corporazioni, che non sono tali di diritto a cagione di altre loro funzioni, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Vi è poi un testo modificato dalla Commissione....

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Accetto il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 8, nel testo della Commissione accettato dal Governo.

DESIGNAZIONE E NOMINA
DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI.

ART. 8.

La designazione dei rappresentanti nel Consiglio nazionale delle Corporazioni, da parte degli Enti sindacali e delle altre associazioni ed organizzazioni indicate nell'articolo 5 e nella tabella allegata alla presente legge, è fatta dai rispettivi organi collegiali deliberanti di grado superiore, costituiti e convocati a termini degli statuti, o da chi — a termini degli statuti medesimi — ne esercita legittimamente i poteri.

La qualità di membro del Consiglio nazionale delle corporazioni è riconosciuta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo. Colla stessa procedura essa viene revocata nei casi preveduti dalla presente legge e dal regolamento.

Nell'atto in cui assumono il loro ufficio, i membri del Consiglio nazionale delle corporazioni prestano giuramento colle forme dal regolamento stabilito.

I membri del Consiglio nazionale delle corporazioni, che non sono tali di diritto a cagione di altre loro funzioni, durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Lo pongo a partito.

(È approvato).

ART. 9.

Per essere designato membro del Consiglio nazionale delle corporazioni ai sensi del primo capoverso dell'articolo precedente, occorrono i requisiti tutti fissati dalla legge elettorale politica per l'eleggibilità a deputato.

La sopravvenuta mancanza dei requisiti indicati nel precedente comma è causa di revoca del mandato.

(È approvato).

Segue il titolo:

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO
NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI.

La Commissione propone il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 10.

Il Consiglio nazionale delle Corporazioni ha funzioni consultive e normative.

Il Governo l'accetta ?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Vorrei pregare la Commissione di ritirarlo, perchè

appare, anche da alcune osservazioni fatte dal camerata Biancardi, pleonastico; non fa male, ma non fa neppure bene.

PRESIDENTE. Il relatore ha udito ?

COSTAMAGNA, *relatore*. Si può ritirare.

PRESIDENTE. Allora, nell'articolo 7, già approvato dove si dice: « All'articolo 13 », bisognerà dire: « All'articolo 12 », perchè sopprimendo l'articolo 10, l'articolo 13 diventa 12. E così pure nell'articolo 6 là dove si dice « nei successivi articoli 12 e 13 » bisognerà dire, invece, « nei successivi articoli 11 e 12 ».

Passiamo ora all'articolo 10.

ART. 10.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni, è chiamato a dare pareri sulle particolari seguenti materie:

1º) attuazione ed integrazione dei principi contenuti nella Carta del lavoro secondo gli sviluppi del sistema corporativo e le esigenze della produzione nazionale;

2º) proposte di legge ed emanazione di norme ai sensi della legge 31 gennaio 1926, n. 100, quando abbiano ad oggetto la disciplina della produzione e del lavoro;

3º) tutela degli interessi di categoria per parte delle associazioni sindacali ed esercizio delle funzioni di interesse pubblico loro delegate dallo Stato a norma della dichiarazione III della Carta del Lavoro;

4º) attività assistenziale delle associazioni sindacali, a sensi dell'articolo 4, ultimo capoverso, legge 3 aprile 1926, n. 563, e della dichiarazione VIII della Carta del Lavoro esercitata direttamente o a mezzo di enti che operano sotto la loro vigilanza e controllo, con particolare riguardo all'osservanza dei principi contenuti nella legislazione sindacale e nella Carta del Lavoro circa l'iniziativa privata e la libertà di gestione delle aziende;

5º) attività degli organi ed istituti corporativi ai fini dell'incremento, del coordinamento e del perfezionamento della produzione, della cultura e dell'arte nazionale, a sensi dell'articolo 44, lettera b), Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130 e delle dichiarazioni VI e VIII della Carta del Lavoro;

6º) rapporti fra le diverse associazioni sindacali, enti loro complementari, organi ed istituti corporativi nell'esercizio delle attività indicate nel precedente paragrafo;

7º) coordinamento della attività assistenziale demandata alle associazioni sindacali con quella delle Opere nazionali a ter-

mini dell'articolo 19 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, e con quella delle altre Opere assistenziali, promosse o svolte da enti parastatali o dal Partito nazionale fascista o da privati;

8º) questioni relative all'inquadramento sindacale delle varie categorie professionali;

9º) riconoscimento delle Associazioni sindacali ai sensi dell'articolo 4 legge 3 aprile 1926, n. 563; revoca del riconoscimento ai sensi dell'articolo 9 della legge stessa e revoca della delega, fatta, coi decreti di riconoscimento, alle Associazioni sindacali di grado superiore per l'esercizio della vigilanza e tutela sulle Associazioni di grado inferiore a norma del 1º capoverso dell'articolo 37 Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130;

10º) autorizzazione al riconoscimento di altre Confederazioni nazionali oltre quelle previste dall'articolo 41 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130;

11º) ricorsi presentati in ultima istanza al Ministero delle corporazioni, ai sensi dell'articolo 9 Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, contro il rifiuto di ammissione in una Associazione legalmente riconosciuta o contro l'espulsione o altra forma di esclusione da questa e ricorsi contro il rifiuto d'ammissione di un'Associazione di grado inferiore in un'Associazione di grado superiore e contro l'esclusione di un'Associazione di grado inferiore da una di grado superiore ai sensi dell'articolo 33 Regio decreto succitato;

12º) direttive per la formazione dei bilanci delle Associazioni sindacali;

13º) coordinamento regionale e nazionale del collocamento dei prestatori d'opera ai sensi dell'articolo 8 Regio decreto 29 marzo 1928, n. 1003, pei fini comuni a varie categorie di attività e in luogo delle Corporazioni non costituite;

14º) costituzione delle singole Corporazioni ai sensi dell'articolo 42 Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130;

15º) propaganda scientifica e popolare dei principii informatori dell'ordinamento corporativo;

16º) disciplina delle contribuzioni sindacali.

In generale, il Consiglio nazionale delle corporazioni può essere chiamato a dar parere su qualsiasi questione che interessi la produzione nazionale. Il parere del Consiglio nazionale delle corporazioni non può, tuttavia, sostituire quello degli altri organi consultivi dello Stato, normalmente competenti, quando quest'ultimo sia obbligatorio a norma di legge.

La richiesta del parere al Consiglio nazionale delle corporazioni è obbligatoria:

a) nelle materie indicate al paragrafo 9, in sostituzione del parere del Consiglio di Stato prescritto dalle disposizioni di legge ivi richiamate, che restano in tal senso modificate;

b) nelle materie indicate al paragrafo 10;

c) nelle materie indicate al paragrafo 11, quando si tratti di ricorsi contro i rifiuti di ammissione o contro le esclusioni di Associazione di grado inferiore rispetto a quelle di grado superiore;

d) nelle materie indicate al paragrafo 14.

In questi casi il parere è sempre espresso dall'Assemblea generale.

La Commissione propone che in questo articolo sia modificato il capoverso 3 in questo modo:

« 3º) esercizio da parte delle associazioni sindacali delle funzioni di interesse pubblico loro delegate dallo Stato a norma della Carta del lavoro; ».

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Il Governo non accetta questa proposta.

PRESIDENTE. La Commissione insiste nel suo emendamento?

COSTAMAGNA, *relatore*. Non insiste.

PRESIDENTE. Su questo articolo c'è anche un emendamento dell'onorevole Biancardi. Ne do lettura:

« Aggiungere in fine:

« Sulle materie già sottoposte al parere delle Sezioni e delle Commissioni speciali permanenti può essere sempre sentita l'Assemblea generale ».

Lo mantiene, onorevole Biancardi?

BIANCARDI. L'emendamento cade di per sé, dopo che è stato approvato di mantenere l'articolo 7.

PRESIDENTE. Essendo stati ritirati gli emendamenti, pongo a partito l'articolo 10 nel testo del Governo, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

ART. 11.

Le Associazioni sindacali di categoria, previa autorizzazione — a norma degli Statuti — delle Federazioni o Confederazioni cui aderiscono, possono, ove le vigenti leggi non dispongano altrimenti, chiedere al Consiglio nazionale delle corporazioni la facoltà di determinare le tariffe per le prestazioni pro-

fessionali dei propri rappresentanti e di emanare regolamenti professionali con carattere obbligatorio per tutti gli appartenenti alla categoria.

La facoltà è conferita dal Consiglio nazionale delle Corporazioni, riunito in Assemblea generale, su proposta della sezione o sottosezione competente.

Le tariffe ed i regolamenti, autorizzati nei modi suddetti, sono sottoposti alla ratifica del ministro delle corporazioni e diventano esecutivi colla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni, effettuata a richiesta delle Associazioni interessate.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12, già 11 del progetto ministeriale, così concepito:

ART. 12.

« Il Consiglio nazionale delle corporazioni ha, inoltre, le seguenti funzioni:

1°) formazione di norme per il coordinamento dell'attività assistenziale, esercitata dalle Associazioni sindacali legalmente riconosciute, da Enti complementari o da istituti corporativi;

2°) formazione di norme per il coordinamento delle varie discipline dei rapporti di lavoro stabilite con contratti collettivi o negli altri modi equiparati a sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e per il coordinamento di ogni altra attività normativa delle corporazioni;

3°) formazione di norme per il regolamento dei rapporti economici collettivi fra le varie categorie della produzione rappresentate da Associazioni sindacali legalmente riconosciute.

L'esercizio delle funzioni indicate ai paragrafi 1° e 2°, è conferito, cosa per caso, al Consiglio dal Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni, e quello delle funzioni indicate al paragrafo 3°, è conferito al Consiglio dalle associazioni interessate, previa le necessarie autorizzazioni a norma degli statuti, concordemente e coll'assenso del Capo del Governo.

Le associazioni medesime, nei modi sopra indicati, possono chiedere, altresì, al Consiglio, la ratifica di accordi intervenuti fra di essi sugli oggetti indicati nel primo comma del presente articolo. In tal caso, il Consiglio ha facoltà di subordinare la concessione della propria ratifica all'accoglimento di quelle modificazioni che ritenga necessarie.

Le norme formate e gli accordi ratificati dal Consiglio, secondo le disposizioni precedenti, diventano obbligatori rispetto alle associazioni ed ai singoli rappresentanti delle categorie cui essi si riferiscono, in deroga alle disposizioni dell'articolo 22, primo capoverso del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con gli effetti previsti dagli articoli 10, quarto capoverso della legge 3 aprile 1926, n. 563 e 55 del Regio decreto succitato, quando sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni.

La pubblicazione può essere vietata con provvedimento, non impugnabile, del Capo del Governo.

Le controversie, relative all'applicazione di dette norme, sono di competenza della Magistratura del lavoro, secondo le disposizioni della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130 ».

La Commissione propone i seguenti emendamenti:

« Al terzo comma, sostituire:

3°) formazione di norme per il regolamento dei rapporti economici fra le varie categorie della produzione rappresentate da associazioni sindacali legalmente riconosciute.

Al terzultimo comma, sostituire:

Le norme formate e gli accordi ratificati dal Consiglio, secondo le disposizioni precedenti, diventano obbligatori rispetto alle associazioni ed ai singoli rappresentanti delle categorie cui essi si riferiscono, in deroga alle disposizioni dell'articolo 22, primo capoverso del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e con gli effetti previsti dagli articoli 10, quarto capoverso della legge 3 aprile 1926, n. 563 e 57 del Regio decreto succitato, quando sono pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sul *Bollettino Ufficiale* del Ministero delle corporazioni ».

Inoltre l'onorevole Lojacono propone il seguente emendamento:

« Al secondo comma, in fine, sopprimere la parola: concordemente ».

Voci. L'onorevole Lojacono lo ha ritirato.

PRESIDENTE. Sta bene, allora non ne parliamo. Vi è quello dell'onorevole Biancardi, così concepito:

« Dopo il terzo comma, aggiungere:

Le norme formate e gli accordi ratificati dalle sezioni sono sottoposte all'approvazione dell'Assemblea generale ».

BIANCARDI. È caduto di per sè, con l'approvazione dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Allora restano soltanto le modificazioni proposte dalla Commissione.

ROTIGLIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa.

ROTIGLIANO. Su quest'articolo.

PRESIDENTE. Allora ne ha facoltà.

ROTIGLIANO. Desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli camerati su due domande che intendo rivolgere all'onorevole ministro delle corporazioni, domande alle quali non hanno risposto quattro giorni di discussione e nemmeno, a mio avviso, ha risposto l'onorevole ministro delle Corporazioni nell'eloquentissimo discorso pronunziato poco fa in quest'aula.

Le domande sono le seguenti.

Il Consiglio nazionale delle corporazioni potrà *formare norme* che contraddicano le leggi vigenti nello Stato?

Seconda domanda: il Parlamento potrà in avvenire emanare leggi tendenti a regolare i rapporti economici-collettivi fra le varie categorie della produzione?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Non ho ben capito la seconda domanda.

ROTIGLIANO. La seconda domanda è questa: approvata la legge che demanda al Consiglio nazionale delle corporazioni la regolamentazione dei rapporti economici-collettivi fra le varie categorie, il Parlamento potrà in avvenire emanare leggi che regolino questi stessi rapporti?

PRESIDENTE. Onorevole Rotigliano, io non posso impedire all'onorevole ministro di rispondere alle sue domande. Ma osservo che le sue domande dovevano essere proposte in sede di discussione generale, perchè riguardano questioni sostanziali, e non la redazione dell'articolo. Ad ogni modo, l'onorevole ministro intende rispondere?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Vorrei che l'onorevole Rotigliano finisse di esporre i suoi argomenti.

PRESIDENTE. Ma io non posso lasciarlo finire, non posso riaprire la discussione generale.

ROTIGLIANO. Onorevole presidente, io non voglio far rientrare dalla finestra dell'articolo 12 una discussione generale che è già stata chiusa, ma intendo in sede di approvazione di questo articolo rivolgere delle domande al Ministro delle corporazioni, domande che mi sembrano abbiano il loro rilievo. D'altronde quando ella, onorevole Presidente, mi impedisse di farlo in questa for-

ma, io potrei riproporre le mie domande, presentando un emendamento all'articolo.

PRESIDENTE. Se ella proporrà un emendamento con la firma di dieci colleghi, io lo porrò in discussione.

ASQUINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa?

ASQUINI. Su questi argomenti proposti dall'onorevole Rotigliano.

PRESIDENTE. Ma le domande non sono state rivolte a Lei.

ROTIGLIANO. Con tutta la deferenza che io le debbo, onorevole Presidente, mi permetto di insistere nella mia richiesta. Non c'è alcuna disposizione di regolamento che vieti di domandare al Governo schiarimenti su un determinato articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Rotigliano, quando si discutono gli articoli, si discute della formulazione degli articoli, e non di questioni generali.

Ad ogni modo, ella rivolge due domande all'onorevole Ministro; non so se l'onorevole Ministro intenda rispondere.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Intendo rispondere.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Alla prima domanda dell'onorevole Rotigliano rispondo: che anche la legge 3 aprile 1926 che regolava i contratti collettivi di lavoro, non dava nessuna disposizione circa i rapporti fra quei contratti e le leggi.

Soltanto nel regolamento successivo si è stabilito che non vi è luogo a stipulazioni di contratti collettivi riguardo ai rapporti di lavoro regolati per legge. Lo stesso sarà fatto per i regolamenti collettivi economici. Del resto, ella, onorevole Rotigliano, più sperimentato di me in questa materia, dovrebbe servirsi a tempo opportuno della analogia. Noi vogliamo trasportare il regolamento collettivo dal terreno dei rapporti di lavoro a quello dei rapporti economici, e lo estenderemo con lo stesso metodo, con le stesse regole (*Applausi*).

Forse non ho ancora risposto alla seconda domanda dell'onorevole Rotigliano. Egli ha domandato se il Parlamento potrà, dopo la istituzione ed il funzionamento del Consiglio nazionale delle corporazioni, legiferare ancora in materia economica. Rispondo che niente fino ad ora ha impedito alla Camera di legiferare in materia di rapporti di lavoro. Lo stesso potrà fare per i rapporti economici.

ROTIGLIANO. Ringrazio l'onorevole Ministro delle risposte datemi.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Ministro se accetta i due emendamenti proposti dalla Commissione, e di cui si è testè data lettura.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Non posso accettare nessuna delle due modifiche proposte dalla Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole presidente della Commissione, ha udito, non ha nessuna osservazione da fare?

GEREMICCA, *presidente della Commissione*. La Commissione non insiste. La soppressione della parola « collettivi » non era proposta che per una chiarificazione della formula. Ma la Commissione non insiste.

PRESIDENTE. Poichè la Commissione non insiste nei suoi emendamenti, e poichè anche gli altri sono stati ritirati, pongo a partito l'articolo 12 nel testo di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

ART. 13.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta del ministro delle corporazioni, possono essere conferiti alle singole sezioni o sottosezioni del Consiglio le attribuzioni e i poteri propri delle corporazioni contemplate dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in confronto del corrispondente ramo di produzione o di categorie d'impresе che vi appartengano, eccezion fatta, comunque, di quelle categorie d'impresе per le quali la corporazione sia stata già costituita.

In tal caso, tuttavia, le funzioni conciliative, contemplate dall'articolo 17, primo capoverso, legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'articolo 44 lettera a) del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, vengono riservate al Ministero delle corporazioni che le esercita nei modi stabiliti dal successivo articolo 18.

S'intende che invece di articolo 18 bisognerebbe dire articolo 19.

La Commissione ha proposto di sostituire il secondo comma con il seguente:

« In tal caso, tuttavia, le funzioni conciliative, contemplate dall'articolo 17 primo capoverso, legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'articolo 44 lettera a) del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, vengono riservate al Ministero delle corporazioni che le esercita nei modi stabiliti dal successivo articolo 20 ».

Anche qui bisognerebbe sostituire: « articolo 19 ».

Il Governo accetta la modificazione della Commissione?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Accetto la modificazione della Commissione.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo 13 così come è accettato dal Governo:

ART. 13.

Con decreto del Capo del Governo, su proposta del Ministro delle Corporazioni, possono essere conferiti alle singole sezioni o sottosezioni del Consiglio le attribuzioni e i poteri propri delle Corporazioni contemplate dall'articolo 3 della legge 3 aprile 1926, n. 563, in confronto del corrispondente ramo di produzione o di categorie d'impresе che vi appartengano, eccezion fatta, comunque, di quelle categorie d'impresе per le quali la corporazione sia stata già costituita.

In tal caso, tuttavia, le funzioni conciliative, contemplate dall'articolo 17, primo capoverso, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e dall'articolo 44 lettera a) del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130, vengono riservate al Ministero delle Corporazioni che le esercita nei modi stabiliti dal successivo articolo 19.

(È approvato).

ART. 14.

Le sezioni e le sottosezioni del Consiglio esercitano, comunque, funzioni di collegamento rispetto alle corporazioni istituite per le diverse categorie d'impresе del corrispondente ramo di produzione. Tali funzioni e modi di esercizio sono determinati con decreto del Capo del Governo.

(È approvato).

DEL COMITATO CORPORATIVO CENTRALE.

ART. 15.

In seno al Consiglio nazionale delle corporazioni è istituito il Comitato corporativo centrale.

Il Comitato corporativo centrale ha il compito di coordinare l'attività del Consiglio; di sostituire, nell'intervallo delle sue riunioni, l'Assemblea generale per tutte le deliberazioni di urgenza, eccettuate, comunque, quelle contemplate nell'articolo 11 e di dare pareri sulle questioni riflettenti gli orientamenti politici dell'azione sindacale rispetto ai problemi nazionali della produzione ed ai fini morali dell'ordinamento corporativo.

La Commissione propone il seguente testo sostitutivo del secondo comma:

« Il Comitato corporativo centrale ha il compito di coordinare l'attività del Consiglio; di sostituire, nell'intervallo delle sue riunioni, l'Assemblea generale per tutte le deliberazioni di urgenza, eccettuate, comunque, quelle contemplate nell'articolo 13 e di dar pareri sulle questioni riflettenti gli orientamenti politici dell'azione sindacale rispetto ai problemi nazionali della produzione ed ai fini morali dell'ordinamento corporativo ».

Chiedo al Governo se lo accetta.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Lo accetto; ma faccio notare che ove è detto « nell'articolo 13 », deve leggersi « nell'articolo 12 ».

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 15 che rimane, quindi, così formulato:

DEL COMITATO CORPORATIVO CENTRALE.

ART. 15.

In seno al Consiglio nazionale delle Corporazioni è istituito il Comitato corporativo centrale.

Il Comitato corporativo centrale ha il compito di coordinare l'attività del Consiglio; di sostituire, nell'intervallo delle sue riunioni, l'Assemblea generale per tutte le deliberazioni di urgenza, eccettuate, comunque, quelle contemplate nell'articolo 12 e di dar pareri sulle questioni riflettenti gli orientamenti politici dell'azione sindacale rispetto ai problemi nazionali della produzione ed ai fini morali dell'ordinamento corporativo.

(È approvato).

ART. 16.

Il Comitato corporativo centrale è convocato e presieduto dal Capo del Governo. Il Ministro delle Corporazioni ne è il vice presidente. Ne fanno parte, inoltre, il Segretario del Partito Nazionale fascista, il Ministro per l'interno, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, i Sottosegretari di Stato alle Corporazioni, i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione od un'arte, il presidente dell'Ente nazionale della cooperazione, il presidente del Patronato nazionale di assistenza sociale

e il Segretario generale del Consiglio nazionale delle Corporazioni.

Su questo articolo 16 vi è un emendamento della Commissione. Ne do lettura:

ART. 16.

Il Comitato corporativo centrale è convocato dal Capo del Governo. Ne fanno parte, oltre il ministro delle corporazioni, il ministro dell'interno, il ministro per l'agricoltura e le foreste, il segretario del Partito Nazionale Fascista, i sottosegretari di Stato alle corporazioni, i presidenti delle confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione od un'arte, il presidente dell'ente nazionale della cooperazione, il presidente del Patronato nazionale di assistenza sociale e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni.

Vi è anche un emendamento del camerata Biancardi, così formulato:

« Sostituire alle prime due righe le parole seguenti:

Fanno parte del Comitato corporativo centrale, ecc. »

Il Governo accetta questi emendamenti?

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Accetto l'emendamento dell'on. Biancardi ed anche quello della Commissione.

PRESIDENTE. Il testo dell'articolo 16 viene, quindi, così formulato:

« Fanno parte del Comitato corporativo centrale, oltre il ministro delle corporazioni, il ministro dell'interno, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, il segretario del Partito nazionale fascista, i sottosegretari di Stato alle corporazioni, i presidenti delle Confederazioni nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori e dei liberi esercenti una professione od un'arte, il presidente dell'Ente nazionale della cooperazione, il presidente del Patronato nazionale di assistenza sociale e il segretario generale del Consiglio nazionale delle corporazioni ».

Se non vi sono osservazioni, lo pongo a partito.

(È approvato).

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 17.

Alle riunioni dei vari organi del Consiglio hanno facoltà di partecipare, con l'autorizzazione del Capo del Governo, i ministri o i

sottosegretari di Stato dei dicasteri interessati all'oggetto delle discussioni.

In seno al Consiglio possono essere altresì chiamati, colle forme e pei fini stabiliti dal regolamento, dei consultori tecnici e i rappresentanti di associazioni sindacali di categoria.

La Commissione propone, invece, il testo seguente:

DISPOSIZIONI GENERALI.

ART. 17.

Alle riunioni dei vari organi del Consiglio hanno facoltà di partecipare, con l'autorizzazione del Capo del Governo, i ministri o i sottosegretari di Stato dei dicasteri interessati all'oggetto delle discussioni. Possono anche esservi chiamati, con provvedimento del presidente, i direttori generali dei dicasteri medesimi.

In seno al Consiglio possono essere altresì chiamati, colle forme e pei fini stabiliti dal regolamento, dei consultori tecnici e i rappresentanti di Associazioni sindacali di categoria.

Prego il Governo di dichiarare se per l'articolo 17 accetta il testo della Commissione.

BOTTAI, *ministro per le corporazioni*. Lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo a partito, dunque, il testo della Commissione, testè letto.

(È approvato).

ART. 18.

Il Capo del Governo può invitare ad assistere alle sedute dei vari organi del Consiglio, in qualità di osservatori, i rappresentanti di organizzazioni permanenti internazionali, cui l'Italia partecipi a mezzo di delegazioni nominate o autorizzate dal Governo del Re.

(È approvato).

ART. 19.

Le funzioni di conciliazione delle controversie sindacali, demandate alle Corporazioni ai sensi dell'articolo 17, primo capoverso, legge 3 aprile 1926, n. 563, e dell'articolo 44 del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 1130 — quando dette Corporazioni non siano costituite — sono esercitate direttamente dal Ministero delle Corporazioni. L'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Ministero, dopo quello effettuato dalle competenti Confederazioni sindacali, è, nel caso suddetto, obbligatorio agli effetti previsti dal ricordato articolo 17.

(È approvato).

ART. 20.

Il Governo del Re è autorizzato a dare per Regio decreto tutte le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, il suo coordinamento con le altre leggi dello Stato e l'organizzazione dei servizi del Consiglio.

(È approvato).

Passiamo ora alla tabella annessa all'articolo 4.

Il Governo ha già dichiarato che accetta il testo proposto dalla Commissione...

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOTTAI, *ministro delle corporazioni*. Desidero far rilevare che nella parte V della tabella alla lettera d) della sottosezione B dei trasporti aerei, vi è un errore materiale: dove dice « Due rappresentanti », deve dire invece più esattamente: « Tre rappresentanti... ».

PRESIDENTE. Si dia lettura della tabella nel testo della Commissione, emendato.

PELLIZZARI, *segretario*, legge:

TABELLA CONTENENTE LA COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE CORPORAZIONI

I.

SEZIONE DELLE PROFESSIONI LIBERE E DELLE ARTI.

A) SOTTOSEZIONE DELLE PROFESSIONI LIBERE.

- | | | |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. — Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti. 2. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Avvocati e Procuratori. 3. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Dottori in Scienze economiche e commerciali e Dottori in Scienze sociali. 4. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Ragionieri. 5. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Ingegneri. 6. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Architetti. 7. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Chimici. 8. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Geometri. 9. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Periti. 10. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Medici. 11. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Veterinari. 12. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Farmacisti. 13. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Notai. 14. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Giornalisti. 15. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Ostetriche. | } | Designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti. |
|--|---|---|

B) SOTTOSEZIONE DELLE ARTI.

- | | | |
|--|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. — Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Professionisti e degli Artisti. 2. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Autori e Scrittori. 3. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Belle Arti. 4. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Musicisti. 5. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Architetti. 6. — Un rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Giornalisti (1). 7. — Un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista della Industria Editoriale. 8. — Un rappresentante dell'Associazione Nazionale Fascista Editori di giornali. 9. — Un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista Industria del Teatro, Cinematografo ed affini. 10. — Un rappresentante della Federazione Autonoma Fascista delle Comunità Artigiane d'Italia, designato dalla Federazione medesima. | } | Designati dalla Conf. Nazion. dei Sindac. Fascisti dei Profes. e degli Artisti. |
| <ol style="list-style-type: none"> 7. — Un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista della Industria Editoriale. 8. — Un rappresentante dell'Associazione Nazionale Fascista Editori di giornali. 9. — Un rappresentante della Federazione Nazionale Fascista Industria del Teatro, Cinematografo ed affini. | } | Designati dalla Confed. Generale Fascista dell'Industria Italiana. |

(1) Il rappresentante del Sindacato Nazionale Fascista Giornalisti nella Sottosezione delle Arti, è scelto fra i giornalisti che esercitano la loro professione sotto il particolare aspetto di attività artistica-letteraria.

II.

SEZIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO.

A) SOTTOSEZIONE DELL'INDUSTRIA.

- a) Il Presidente della Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana.
- b) Sette rappresentanti designati dalla Confederazione Generale Fascista dell'Industria Italiana, dei quali due rappresentanti dei dirigenti di aziende.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria.
- d) Sette rappresentanti degli impiegati ed operai dell'Industria designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria, dei quali due rappresentanti degli impiegati.
- e) Due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designati dall'Ente medesimo.

B) SOTTOSEZIONE DELL'ARTIGIANATO.

- a) Il Presidente della Federazione Autonoma Fascista delle Comunità Artigiane d'Italia.
- b) Due rappresentanti della Federazione Autonoma Fascista delle Comunità Artigiane d'Italia designati dalla Federazione medesima.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria.
- d) Due rappresentanti della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Industria designati dalla Confederazione medesima fra i rappresentanti designati per la Sottosezione dell'Industria.

III.

SEZIONE DELL'AGRICOLTURA.

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori.
- b) Sette rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori, dei quali due rappresentanti dei dirigenti di azienda.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura.
- d) Sette rappresentanti degli impiegati ed operai dell'Agricoltura designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dell'Agricoltura, dei quali due rappresentanti dei tecnici agricoli.
- e) Due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designati dall'Ente medesimo.

IV.

SEZIONE DEL COMMERCIO.

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti.
- b) Sei rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista dei Commercianti, dei quali due rappresentanti dei dirigenti di azienda.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.
- d) Sei rappresentanti degli impiegati ed operai del Commercio designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti del Commercio.
- e) Due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designati dall'Ente medesimo.

V.

SEZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI ED AEREI.

A) SOTTOSEZIONE DEI TRASPORTI MARITTIMI.

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei.
- b) Quattro rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di azienda.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista della Gente del Mare e dell'Aria.
- d) Quattro rappresentanti della gente del mare designati dalla Confederazione Nazionale Fascista della Gente del Mare e dell'Aria, dei quali uno rappresentante dei Comandanti e Direttori di macchina.
- e) Un rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designato dall'Ente medesimo

B) SOTTOSEZIONE DEI TRASPORTI AEREI.

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei.
- b) Tre rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista Imprese Trasporti Marittimi ed Aerei, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di azienda.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista della Gente del Mare e dell'Aria.
- d) Tre rappresentanti della gente dell'aria, designati dalla Confederazione Nazionale Fascista della Gente del Mare e dell'Aria, dei quali uno rappresentante dei piloti ed ufficiali di rotta.
- e) Un rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designato dall'Ente medesimo (1).

VI.

SEZIONE DEI TRASPORTI TERRESTRI E DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

- a) Il Presidente della Confederazione Nazionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna.
- b) Quattro rappresentanti designati dalla Confederazione Nazionale Fascista dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di azienda.
- c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna.
- d) Quattro rappresentanti degli impiegati ed operai dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Trasporti Terrestri e della Navigazione Interna.
- e) Un rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione, designato dall'Ente medesimo.

(1) Il rappresentante dell'Ente Nazionale della Cooperazione nella Sottosezione dei Trasporti aerei, può essere lo stesso designato per la Sottosezione dei Trasporti Marittimi.

VII.

SEZIONE DELLE BANCHE.

- a) Il Presidente della Confederazione Generale Bancaria Fascista.
 b) Quattro rappresentanti designati dalla Confederazione Generale Bancaria Fascista, dei quali uno rappresentante dei dirigenti di banca.
 c) Il Presidente della Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancari.
 d) Quattro rappresentanti degli impiegati Bancari, designati dalla Confederazione Nazionale dei Sindacati Fascisti dei Bancari, dei quali uno rappresentante dei funzionari.

PRESIDENTE. Pongo a partito la tabella di cui è stata data lettura.

(È approvata).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge testè esaminati:

Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni. (342)

Approvazione dei seguenti Atti Internazionali fra l'Italia e la Repubblica turca: a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926; b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie firmata in Roma il 4º agosto 1926. (309)

Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 617, relativo alla istituzione della Milizia della strada. (328)

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena. (334)

Istituzione di una Regia stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti all'abburrattamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione. (336)

Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi di dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi. (355)

Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale

fra l'Italia e la Finlandia firmato a Helsingfors il 10 luglio 1926. (310)

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione segreta, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Riforma del Consiglio nazionale delle corporazioni: (342)

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	310
Voti contrari	2

(La Camera approva).

Approvazione dei seguenti atti internazionali fra l'Italia e la Repubblica turca: a) Trattato concernente l'estradizione firmato in Roma il 19 giugno 1926; b) Convenzione concernente la protezione giudiziaria e l'assistenza reciproca delle autorità giudiziarie in materia civile e penale e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie firmata in Roma il 4º agosto 1926: (309)

Presenti e votanti.	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Modifiche e norme integrative del Regio decreto-legge 26 novembre 1928, n. 617, relativo alla istituzione della Milizia della strada: (328)

Presenti e votanti.	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

LEGISLATURA XXVIII — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1929

Concessione di una pensione straordinaria alla vedova del cancelliere di legazione Alfonso Arena: (334)

Presenti e votanti.	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	312
Voti contrari	0

(La Camera approva).

Istituzione di un Regia stazione sperimentale di macinazione, pastificazione e panificazione nel centro rurale di Ostia e coordinamento di alcune disposizioni inerenti allo abburrattamento delle farine, alla macinazione dei cereali e alla panificazione: (336)

Presenti e votanti.	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Concessione di contributi per l'acquisto di apparecchi azionati elettricamente da adibirsi al dissodamento meccanico dei terreni e di premi per il dissodamento mediante detti apparecchi o a mezzo di esplosivi: (355)

Presenti e votanti.	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	311
Voti contrari	1

(La Camera approva).

Esecuzione del Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e la Finlandia, firmato a Helsingfors il 10 luglio 1926: (310)

Presenti e votanti.	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	309
Voti contrari	3

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Albertini — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Antonelli — Arcangeli — Arnoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Bagnasco — Baistrocchi — Balbo — Banelli — Barattolo — Barbaro — Barbieri — Barisonzo — Barni — Bartolini — Bartolomei — Bascone — Basile — Bennati — Benni — Bia-

gi — Biancardi — Bianchi Fausto — Bianchi Michele — Bianchini — Bibolini — Bifani — Bigliardi — Bilucaglia — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombrini — Bonaccini — Bonardi — Bono — Borghese — Borgo — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buttafocchi.

Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cantalupo — Cao — Capialbi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Carapelle — Cardella — Cariolato — Cartoni — Casalini — Cascella — Castellino — Catalani — Ceci — Chiarelli — Chiarini — Chiesa — Ciano — Ciardi — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crolanza — Cucini.

D'Addabbo — D'Angelo — D'Annunzio — De Cinque — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Marsico — De Martino — De Nobili — Dentice di Frasso — De' Stefani — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Mirafiori-Guerrieri — Domeneghini — Ducrot — Dudan.

Elefante — Ercole.

Fancello — Fani — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Fier Giulio — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Forti — Foschini — Fossa — Franco — Fusco.

Gabasio — Gaddi-Pepoli — Gangitano — Garelli — Gargioli — Garibaldi — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Giunti Pietro — Giuriati Domenico — Gnocchi — Gorini — Grandi — Guglielmotti — Guidi Dario — Guidi-Bufferini. Iglori — Imberti — Irianni.

Jung.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leonardini — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurcio — Lojacono — Lualdi — Lucchini — Lunelli — Lusignoli.

Macarini Carmignani — Madia — Maggio Giuseppe — Magrini — Maltini — Malusardi — Manaresi — Mandragora — Maracchi — Maraviglia — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marinelli — Marini — Mariotti — Martelli — Mazzucotelli — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Natoli — Negrini.

Oggianu — Olivetti — Olmo — Oppo — Orano — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Panunzio — Paoloni — Paolucci — Parea —

Parisio — Pasti — Pavoncelli — Peglion — Pellizzari — Pennavaria — Peretti — Perna — Pescione — Pesenti Antonio — Peverelli — Pierantoni — Pierazzi — Pirrone — Pisenti Pietro — Polverelli — Postiglione — Pottino — Preti — Protti — Putzolu.

Racheli — Raffaeli — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Restivo — Riccardi Raffaele — Ricci — Ricciardi Roberto — Ridolfi — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Schiavi — Scorza — Scotti — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Solmi — Sorgenti — Spinelli — Starace Achille — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Ungaro.

Vacchelli — Vascellari — Vaselli — Vassallo Ernesto — Vassallo Severino — Vecchini — Verdi — Verga — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino.

Zanicchi — Zingali — Zugni Tauro.

Sono in congedo:

Baragiola — Berta — Bisi.

Caccese — Ceserani.

Durini.

Fabbrici.

Gaetani.

Marghinotti.

Stame — Steiner.

Sono ammalati:

Ardissone.

Barengi.

Cacciari — Carusi.

De Cristofaro — Di Marzo Vito — Donegani.

Josa.

Mantovani.

Assenti per ufficio pubblico:

Caldieri — Ciarlantini.

De La Penne — Donzelli.

Lupi.

Maggi Carlo Maria — Marquet — Mazza de' Piccioli.

Orsolini Cencelli.

Parolari — Puppini.

Teruzzi.

Valery — Vinci.

Auguri al Presidente.

GEREMICCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GEREMICCA. A nome di tutti i camerati presenti, con intensità di amicizia e con deferente affetto presento a Lei, onorevole Presidente, gli auguri della Camera per le feste natalizie. (*Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Geremicca e tutti gli onorevoli camerati di questa cortese e cordiale manifestazione. Auguro il buon Natale a tutti i camerati e a tutte le loro famiglie.

L'anno comincia bene. Il Pilota tiene saldamente in mano il timone della barca. Guarda sempre più lontano. Siamo certi che ci condurrà verso la mèta sperata. (*Vivissimi generali applausi*).

Interrogazioni e interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e di una interpellanza presentate oggi.

PELLIZZARI, *segretario*, legge:

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle comunicazioni, per sapere se non ritenga opportuno accogliere il voto delle Amministrazioni comunali e provinciali e dei Consigli provinciali dell'economia di Bolzano, Mantova, Padova, Parma, Spezia, Trento, Trieste, Venezia, Verona, per la sistemazione delle comunicazioni ferroviarie fra il Brennero e il Tirreno che si otterrebbe con il riscatto della ferrovia Parma-Suzzara.

« RANIERI, BARBIERI, ALEZZINI, LUNELLI, GENOVESI, BIGLIARDI, VERGANI, MALTINI, RIGHETTI, BIBOLINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se gli studi della Commissione per la riforma del regolamento di polizia, per la laguna di Venezia, siano compiuti, e se nel nuovo testo sia stata inclusa la facoltà, da conferirsi all'Amministrazione, di rilasciare concessioni che, non turbando il regolare funzionamento del regime lagunare, permettano lo sfruttamento razionale e completo, delle valli da pesca e dei terreni compresi, nella conterminazione della laguna.

« BARBIERI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il ministro dell'agricoltura, per sapere, se non creda, al fine di fronteggiare la grave e ognora crescente crisi del bergamotto, di dar corso, con prontezza e alacrità fascista, ai provvedimenti dopo lungo, diligente, sereno studio invocati dal Consiglio dell'economia della provincia di Reggio Calabria, dove esistono ben 2500 ettari coltivati a bergamotto in confronto dei 5 ettari, che di *tali coltivazioni* trovansi in altre provincie del Regno; e ciò in armonia con le molteplici ed esaurienti indagini fatte dalle onorevoli Direzioni generali competenti e in considerazione del fatto che trattasi di un prezioso prodotto, il quale viene esportato quasi per intero, e cioè per più di nove decimi, all'estero, e del quale Reggio ha, finora, un monopolio naturale nel mondo.

« BARBARO, TRAPANI-LOMBARDO, CAPIALBI, BENNATI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno, e svolte al loro turno. Anche l'interpellanza sarà iscritta nell'ordine del giorno, qualora il ministro interessato non vi si opponga nel termine regolamentare.

Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. Non essendovi altri argomenti all'ordine del giorno, la Camera sarà convocata a domicilio.

La seduta termina alle 19.55.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

